

**C O S T I T U Z I O N E**

**E**

**D I S P O S I Z I O N I**

**G E N E R A L I**

**MINISTRI DEGLI INFERMI**  
**(CAMILLIANI)**

**CASA GENERALIZIA**  
**PIAZZA DELLA MADDALENA, 53**  
**ROMA - 1988**

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA VATICANA

# **C O S T I T U Z I O N E**



Incisione di J. Freidich GREUTER (figlio di Matteo), nato a Strasburgo (1590 c.) e morto a Roma (10 marzo 1622). E' stato uno dei migliori incisori di Roma, della sua epoca. L'incisione è stata pubblicata nella prima edizione della *Vita del P. Camillo*, del Ciatelli, e risale al principio del 1615, a poco più di sei mesi dalla morte del Santo. Secondo l'affermazione di testimoni oculari è *il ritratto che più gli assomiglia*.



**DALLA PRIMA  
COSTITUZIONE DELL'ORDINE  
PROMULGATA  
DAL SECONDO CAPITOLO GENERALE  
(1599)**

*Se alcuno ispirato dal Signore Iddio vorrà esercitare l'opre di misericordia, corporali, et spirituali secondo il Nostro Istituto, sappia che ha da essere morto a tutte le cose del mondo, cioè a Parenti, Amici, robbe, et a se stesso, et vivere solamente a Giesù Crocifisso sotto il soavissimo giogo della perpetua Povertà, Castità, Obedienza, et Servizio delli Poveri Inferni, ancorché fussero Appestati, nei bisogni corporali, et spirituali, di giorno, et di notte, secondo gli verrà comandato, il che farà per vero amore de Dio, et per far penitenza de suoi peccati: ricordandosi della Verità, Christo Giesù, che dice, «quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis»: dicendo altrove, «Infirmus eram et visitastis me, venite benedicti mecum, et possidete Regnum vobis paratum ante constitutionem mundi». Percioché dice il Signore «eadem mensura, qua mensi fueritis eadem metietur, et vobis ». Attenda dunque al senso di sì perfetta verità, consideri quest'ottimo mezzo per acquistare la pretiosa margarita della Carità, della quale dice il Santo Evangelo, «quam, qui invenit homo, vendit omnia bona sua, et emit eam». Imperoché ella è quella che ci trasforma in Dio, et ci purga d'ogni macula di peccato, perché: «charitas operit multitudinem peccatorum». Ogn'uno dunque che vorrà entrare nella Nostra Religione, pensi che ha da essere a se stesso morto, se tiene tanto capital gratia dal Spirito Santo, che non si curi, ne di morte, ne di vita, ne de infermità, o sanità; ma tutto come morto al mondo, si dia tutto al compiacimento della volontà de Dio, sotto la perfetta obediencia de suoi Superiori, abbandonando totalmente la propria volontà, et habbia per gran guadagno morire per il Crocifisso Cristo Giesù Signore Nostro, il quale dice: «Maiorem charitatem*

*nemo habet, quam si animam suam ponat quis pro amicis suis ... » per gloria di Dio, et salute della propria Anima, et delle Anime del Prossimo.*

CAMILLO DE LELLIS  
*Generale*

BIASIO OPPERTIS  
*diffinitore*

SANTO CICATELLI  
*diffinitore*

CESARE BONINO *diffinitore*

MARCELLO DE MANSI  
*Secretario*



CONGREGAZIONE  
PER I RELIGIOSI  
E GLI ISTITUTI SECOLARI

Prot. n. M. 73-1/83

**DECRETO**

Dio ricco di misericordia ha suscitato nella Chiesa, tramite S. Camillo de Lellis, l'Ordine dei Ministri degli Infermi, conosciuti popolarmente come Camilliani, con la missione di testimoniare nel mondo l'amore di Cristo verso gli ammalati.

Fedeli al loro carisma e attenti ai segni dei tempi, i Camilliani hanno elaborato con diligenza e amore un nuovo testo di Costituzioni, che fu approvato unanimemente dal Capitolo Generale del 1983 e presentato alla Santa Sede per l'approvazione.

La Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari, dopo aver attentamente esaminato il testo e tenuto conto del voto favorevole del Congresso, con il presente decreto approva e conferma le Costituzioni con le modifiche stabilite dal medesimo Congresso, secondo l'esemplare redatto in lingua italiana che si conserva nel suo archivio.

Mentre si esprime il compiacimento della Santa Sede per l'elaborazione di un testo ricco di dottrina e di spiritualità si esortano tutti i Camilliani a farne oggetto di studio e di meditazione, e di tradurlo fedelmente nella loro vita. E' il loro cammino, sancito dalla Chiesa, per diventare testimoni e profeti dell'amore misericordioso di Cristo per adempiere il suo mandato.

Cristo infatti ebbe per i malati speciali premure: "andava attorno per tutte le città e i villaggi predicando il Vangelo del Regno e sanando ogni sorta di malattia e infermità" (Mt 9,35).

San Camillo, incoraggiato dal crocifisso, dedicò se stesso e il suo Ordine al servizio dei sofferenti.

La Chiesa ha riconosciuto a San Camillo e all'Ordine il carisma della misericordia verso gli infermi e ha indicato nello stesso carisma la fonte della missione di ogni ministro degli infermi che, accogliendo la chiamata a servire Cristo, segue gli insegnamenti e gli esempi del Santo Fondatore.

Roma, 2 febbraio 1987, giorno della conversione di S. Camillo.

Vincenzo Jorgato  
Cons. Segret.

F. J. Cons. Sec.  
o.k.  
Tul

## ABBREVIAZIONI

- AA** Apostolicam Actuositatem (decr. sull'apostolato dei laici)
- AG** Ad Gentes (decr. sull'attività missionaria della Chiesa)
- CD** Christus Dominus (decr. sull'ufficio pastorale dei vescovi)
- DV** Dei Verbum (costituzione dogmatica sulla rivelazione divina)
- GE** Gravissimum Educationis (decreto sull'educazione cristiana)
- GS** Gaudium et Spes (costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo)
- IM** Inter Mirifica (decreto sui mezzi di comunicazione sociale)
- LG** Lumen Gentium (costituzione dogmatica sulla Chiesa)
- NA** Nostra Aetate (dichiaraz. sulle relazioni tra la Chiesa e le religioni non cristiane)
- OT** Optatam Totius (decreto sulla formazione sacerdotale)
- PC** Perfectae Caritatis (decr. sul rinnovamento della vita religiosa)
- PO** Presbyterorum Ordinis (decr. sulla vita e il ministero dei sacerdoti)
- SC** Sacrosanctum Concilium (costituzione sulla sacra liturgia)
- RC** Renovationis Causam (6-1-1969)
- RF** Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (6-1-1970)

**Can** Canone del codice di diritto canonico

**Scr** Mario Vanti, Scritti di S. Camillo, Roma, 1965

**Vms** Sanzio Cicutelli, Vita del P. Camillo de Lellis, a cura del P. Piero Sannazzaro, Curia Generalizia, Roma, 1980

**BO** Pietro Kraemer, Bullarium Ordinis, Verona, 1947

**C** Costituzione

**DG** Disposizioni Generali

**PARTE PRIMA**

**IL CARISMA DELL'ORDINE**

1. L'Ordine dei Ministri degli Infermi  
parte viva della Chiesa,  
ha ricevuto da Dio,  
tramite il Fondatore San Camillo,  
il dono di testimoniare al mondo<sup>1</sup>  
l'amore sempre presente di Cristo verso gli infermi.

2. Fonte di questo amore è Dio stesso;<sup>2</sup>  
" Dio infatti è amore.  
In questo sta l'amore:  
non siamo noi ad amare Dio  
ma è lui che ha amato noi.  
Noi amiamo  
perché egli ci ha amato per primo " (1 Gv 4, 8. 10. 19).

3. Dio ha rivelato la pienezza dell'amore  
nel mistero dell'Incarnazione;  
in Cristo Gesù si sono manifestate  
la bontà di Dio Salvatore nostro e la sua umanità<sup>3</sup>.  
Assumendo la natura umana Cristo,  
con solidarietà soprannaturale,  
ha legato a sé, come una famiglia,  
l'intero genere umano.<sup>4</sup>

4. Col suo esempio il Figlio di Dio  
ha insegnato che la sollecitudine verso i malati  
è una viva espressione della carità  
e ha voluto che fosse segno  
della sua Stessa missione di salvezza.<sup>5</sup>  
Cristo, infatti, ebbe per i malati speciali premure:

---

<sup>1</sup> Rm 12,6

<sup>2</sup> C 61

<sup>3</sup> Tit 3,4

<sup>4</sup> AA 8b

<sup>5</sup> Mt 11, 4-5; Scr 163; AA 8a

" ... andava attorno per tutte le città e i villaggi predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità" (Mt 9, 35).

Ciò che egli fece,

volle che anche i suoi discepoli facessero, unendo alla missione di annunciare il Vangelo il mandato di curare i malati:

" Curate i malati ... e dite loro: sta per venire il Regno di Dio " (Lc 10, 9).

Congiunse al primo comandamento<sup>6</sup>

l'amore verso il prossimo,

arricchito di nuova motivazione,

identificando se stesso con i fratelli

quale oggetto dell'amore:

" ... ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me " (Mt 25, 40).

##### **5. Per questo stesso amore Cristo**

"morendo ha distrutto la morte risorgendo ha rinnovato la vita".<sup>7</sup>

Per il mistero pasquale

anche la malattia e la morte

sono ordinate alla salvezza.

Quando il Regno di Dio

giungerà al suo compimento,

non vi sarà più la morte, né dolore, né lutto.

##### **6. Questo amore**

"è stato riversato nei nostri cuori

per mezzo dello Spirito Santo

che ci è stato dato" (Rom 5, 5).

---

<sup>6</sup> Mt 22, 37-40; AA 8b; AA 12a

Lo Spirito ci spinge a cooperare<sup>8</sup>  
affinché il disegno di salvezza iniziato da Cristo  
sia portato a compimento  
e stimola alla fraterna comunione nella Chiesa,  
affinché tutti si prestino reciproci servizi  
secondo i diversi doni loro concessi.

**7.** La Chiesa, poi,  
accoglie come prezioso mandato  
il modo di vivere e la parola di Cristo,  
circonda di attenzioni particolari<sup>9</sup>  
gli afflitti e i deboli,  
riconosce nei poveri e nei sofferenti  
l'immagine del proprio fondatore povero e sofferente  
e si premura di sollevarne l'indigenza,  
servendo in loro lo stesso Cristo.  
In ogni tempo si presenta al mondo<sup>10</sup>  
con il contrassegno della carità  
e mentre gode delle iniziative altrui,  
rivendica a sé le opere di carità  
come dovere e diritto inalienabile.  
Si spiega così il numero  
e la varietà delle istituzioni  
dedite alle opere di misericordia.

**8.** San Camillo,  
oggetto egli stesso di misericordia<sup>11</sup>  
e maturato dall'esperienza del dolore,  
seguendo l'esempio e l'insegnamento  
di Cristo misericordioso,

---

<sup>7</sup> Pref. Pasq. 1; 1 Cor 15, 45; Rm 1, 4; Col 1, 10-14

<sup>8</sup> GS 32d

<sup>9</sup> LG 8c

<sup>10</sup> AA 8c

<sup>11</sup> Vms 45-46; 55

fu chiamato da Dio per assistere i malati  
e insegnare agli altri il modo di servirli.  
Incoraggiato da Cristo crocifisso  
a continuare nell'opera intrapresa,  
dedicò se stesso e l'Ordine al servizio dei sofferenti.  
Scelse la croce rossa <sup>12</sup>  
come segno distintivo del suo istituto  
e diede ai suoi religiosi  
il nome di "Ministri degli Infermi",  
ispirandosi alla parola di Cristo  
che "non è venuto per essere servito  
ma per servire" (Mc 10, 45).

#### **9. La Chiesa <sup>13</sup>**

ha riconosciuto a San Camillo e all'Ordine  
il carisma della misericordia verso gli infermi  
e ha indicato in esso  
la fonte della nostra missione,  
definendo l'opera del fondatore  
"nuova scuola di carità".

#### **10. Il carisma, dunque, <sup>14</sup>**

dato in modo speciale al nostro Ordine  
e che ne stabilisce l'indole e il mandato,  
si esprime e si attua  
nelle opere di misericordia verso i malati.  
L'Ordine, tuttavia,  
in particolari circostanze di luogo e di tempo,  
e in risposta alle necessità  
più urgenti della Chiesa e del prossimo,  
è aperto ad altre opere,

---

<sup>12</sup> Vms 77; 70

<sup>13</sup> BO 231; 334

<sup>14</sup> C 1, 28, 42, 75; AA 8d; Scr 394

specialmente in favore dei bisognosi.

**11.** "Noi abbiamo creduto all'amore" (1 Gv 4, 16),  
e, mossi dallo Spirito Santo,  
abbracciamo il carisma proprio del nostro Ordine<sup>15</sup>  
e intendiamo vivere unicamente dediti a Dio  
e a Gesù Cristo misericordioso,  
servendo gli infermi  
in castità povertà e obbedienza.

**12.** Con il ministero<sup>16</sup>  
della misericordia verso gli infermi,  
professato con voto,  
contribuiamo al bene e alla promozione  
di tutta la famiglia umana  
- le cui gioie, speranze, lutti e angosce  
trovano eco nel nostro cuore –  
e cooperiamo all'edificazione e all'incremento  
di tutto il Corpo di Cristo.  
Perciò, seguendo l'esempio  
del Santo Padre Camillo,<sup>17</sup>  
ci impegniamo a stimare sempre più,  
ad amare con tutto il cuore  
e a praticare con tutte le forze  
il servizio ai malati, anche con rischio della vita.

**13.** Allo scopo, poi, di esercitare con frutto  
questo servizio,  
viviamo lo spirito della vita comune  
orientato alla carità

---

<sup>15</sup> C 29; Scr 97

<sup>16</sup> C 45; GS 1; C 44, 69

<sup>17</sup> Scr 97; 453

Cerchiamo di comprendere <sup>18</sup>  
sempre più intimamente il mistero di Cristo  
e di coltivare l'amicizia personale con lui.  
Tutta la nostra vita religiosa  
dovrà essere permeata dall'amicizia di Dio,  
affinché sappiamo essere  
ministri dell'amore di Cristo verso i malati.  
Così si rende manifesta in noi <sup>19</sup>  
quella fede che in Camillo  
operava nella carità  
per la quale vediamo nei malati il Signore stesso.  
In questa presenza di Cristo nei malati  
e in chi presta loro servizio in suo nome,  
noi troviamo la fonte della nostra spiritualità

**14.** Tutti noi religiosi dell'Ordine <sup>20</sup>  
condividiamo l'identico carisma,  
ci riuniamo nella stessa comunità  
assumiamo insieme l'identica missione,  
secondo i doni propri di ciascuno  
e il servizio richiesto dall'Istituto.

---

<sup>18</sup> C 61

<sup>19</sup> Scr 69; 460-461; Mt 25, 36. 40; Lc 10, 29-37; LG 8c

<sup>20</sup> C 43, 90

**PARTE SECONDA**

**LA VITA**

**DELLA NOSTRA COMUNITA'**

## CAPITOLO I

### LA COMUNITA' <sup>1</sup>

**15.** Dio creò gli uomini  
destinandoli a formare una unione sociale, <sup>2</sup>  
in modo che senza vicendevoli rapporti  
non possono vivere né sviluppare le proprie doti.  
Cristo, poi, costituì in nuovo popolo  
quanti a lui si uniscono  
mediante la fede, la speranza e la carità  
Radunati per mezzo del battesimo <sup>3</sup>  
in questo popolo di Dio,  
con la professione religiosa  
formiamo una comunità ecclesiale  
con una propria forma di vita.  
Consacrati al servizio del Regno <sup>4</sup>  
nel mondo della salute,  
sostenuti dalla comunione fraterna,  
tendiamo a esercitare con frutto  
le opere del nostro ministero,  
sull'esempio della Chiesa apostolica.  
Siamo chiamati ad essere segno della comunione  
esistente tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,  
certi di parteciparvi fin d'ora.

**16.** La nostra comunità  
fondata nel mistero di Cristo,  
è costituita di persone unite  
dalla comune vocazione al ministero della carità

---

<sup>1</sup> PC 15a

<sup>2</sup> LG 9a; GS 12d; 24a; 32a;

<sup>3</sup> LG 44a

e dalla professione dei consigli evangelici.  
 La comunità si nutre  
 della Parola di Dio e dell'Eucaristia,  
 si rinnova con la riconciliazione,  
 manifesta la propria vitalità  
 e nello stesso tempo si sostiene  
 nella condivisione di tutti i beni,  
 nella prestazione dell'aiuto e del servizio reciproco.  
 Si costituisce così la comunità  
 riunita nel nome di Cristo,  
 la quale gode della sua presenza,<sup>5</sup>  
 ne testimonia la venuta  
 ed è segno nel mondo dell'unione di persone  
 che si amano nella carità dello Spirito Santo.

**17.** Viviamo dunque in costante<sup>6</sup>  
 e reciproca carità  
 compimento della legge e vincolo di perfezione,  
 amandoci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati.  
 Come lui ha sacrificato se stesso per noi,  
 così noi siamo pronti a dare la vita per i fratelli.  
 Ritenendo gli altri più degni di onore,  
 portiamo l'uno i pesi dell'altro,  
 ci sopportiamo vicendevolmente e ci perdoniamo  
 se qualcuno ha motivo di rimprovero verso l'altro,  
 consapevoli che la carità è paziente e benigna.

**18.** La nostra comunità  
 ci dispone ad accogliere  
 e a sostenere gli altri come fratelli.  
 La diversità delle persone non ostacola l'unione,<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> At 2, 42-47; At 4, 32; 1 Gv 1, 3; Gv 17, 21

<sup>5</sup> Mt 18, 20

ma nella mutua comunicazione  
dei valori e delle doti personali  
contribuisce allo sviluppo e al progresso di tutti.  
Chi è in difficoltà commette qualche mancanza  
trova in noi comprensione fraterna  
e aiuto opportuno.

Provvediamo con particolare attenzione<sup>8</sup>

ai confratelli anziani e inabili.

Assistiamo con diligente carità

i nostri religiosi ammalati.

Ricordiamo al Signore i confratelli vivi e defunti.

In tal modo noi tutti troviamo nella comunità

una nuova famiglia che ci dà serenità e sostegno.

**19.** Ognuno sviluppa le attitudini<sup>9</sup>

che dispongono al dialogo fraterno.

Promuoviamo riunioni, ricerche comuni,

incontri spirituali e altre iniziative atte a favorire

l'unione nella comunità

Tutti insieme

trattiamo i problemi di maggiore importanza

riguardanti la vita e le attività della comunità

**20.** Per assumere

le nostre responsabilità comunitarie

e per rendere fruttuosa la vita fraterna,

prendiamo parte attiva agli atti comuni.

Osserviamo con sollecitudine

l'orario, redatto secondo le esigenze della comunità

e del ministero dei singoli;

---

<sup>6</sup> 1 Pt 4, 8; Rm 13, 10; Col 3, 14; Gv 15, 12-13; 1 Gv 3, 16; Rm 12, 10; Gal 6, 2; Col 3, 13; 1 Cor 13, 4; Scr 66

<sup>7</sup> 7 Rm 12, 48; 1 Cor 12, 7; 1 Pt 4, 10; PO 8 b

<sup>8</sup> Scr 77

<sup>9</sup> OT 19b

con la pratica del silenzio  
 dimostriamo reciproco rispetto  
 e ci disponiamo  
 all'ascolto della Parola di Dio.  
 Nell'uso dei mezzi di comunicazione sociale <sup>10</sup>  
 adoperiamo prudenza e discrezione.

**21.** La comunità locale è unita  
 con vincolo fraterno  
 alle comunità della provincia e dell'Ordine;  
 è aperta alla Chiesa locale e universale <sup>11</sup>  
 e sensibile alle giuste istanze della società civile;  
 è ospitale nell'accogliere tutti nel nome di Cristo,  
 particolarmente i parenti e i benefattori.  
 Tuttavia in ogni casa ci sono dei luoghi riservati  
 esclusivamente ai religiosi.

**22.** Nella comunità superiore <sup>12</sup>  
 adempie al proprio mandato  
 con spirito d'amore e di servizio,  
 secondo l'esempio di Cristo  
 che fu in mezzo ai suoi come uno che serve. <sup>13</sup>  
 Con la parola e l'esempio sostiene i confratelli,  
 rispettandone la personalità  
 e valorizzandone le doti e le attitudini.  
 Promuove l'unione <sup>14</sup>  
 nella varietà dei compiti e delle inclinazioni;  
 stimola la collaborazione nella vita comunitaria  
 e nell'attività apostolica.

---

<sup>10</sup> IM 2a; Can 666

<sup>11</sup> PC 2c

<sup>12</sup> PC 14c

<sup>13</sup> Lc 22,27

<sup>14</sup> Ef 4, 1-7. 15-16

**23.** Con apertura e fiducia verso tutti il superiore facilita il dialogo con i singoli religiosi, organizza frequenti riunioni comunitarie per scoprire insieme la volontà di Dio e stimolare la fedeltà agli impegni della vita religiosa. Tiene conto del parere dei confratelli e usa con coscienza e carità della sua autorità di decidere e di comandare. Se è necessario, aiuta i religiosi anche con la correzione fraterna.<sup>15</sup> Infine, dispone quanto occorre per la crescita spirituale della comunità<sup>16</sup> ed è sollecito di tutto ciò che è richiesto da una ordinata vita umana.

**24.** Da parte loro i confratelli<sup>17</sup> dimostrano verso il superiore rispetto e fiducia; ne favoriscono il compito con la disponibilità al dialogo, con la collaborazione e la corresponsabilità nello spirito dell'obbedienza religiosa.

---

<sup>15</sup> 1 Pt 5, 2-3

<sup>16</sup> Scr 394

<sup>17</sup> PC 14c

## CAPITOLO II

### I CONSIGLI EVANGELICI

**25.** Cristo che abita per la fede  
nei nostri cuori,<sup>18</sup>  
si è manifestato a noi chiamandoci alla sua sequela.  
Attratti da lui, noi lo seguiamo,  
consacrandonci a Dio nel servizio dei fratelli,  
con la professione dei consigli evangelici.

**26.** In tal modo, con nuovo e speciale titolo,<sup>19</sup>  
viviamo la consacrazione battesimale,  
seguiamo Cristo casto, povero e obbediente,  
ci doniamo totalmente a Dio e ai fratelli  
e ci dedichiamo al servizio del Regno  
nel ministero verso i malati.  
Intimamente uniti a Dio  
e profondamente inseriti nel mistero della Chiesa,  
viviamo il mistero della morte  
e risurrezione del Signore  
nella difficoltà della rinuncia e della lotta,  
e nella gioia della donazione.  
Siamo così per il popolo di Dio,<sup>20</sup>  
segno di quella vita che si manifesterà pienamente  
nel secolo futuro.

---

<sup>18</sup> Ef 3, 17; Mc 3, 13-15; Lc 14, 26-33; LG 43a

<sup>19</sup> PC 5a; 1c; LG 44a

<sup>20</sup> LG 44c

**27.** I consigli evangelici<sup>21</sup>  
 della castità povertà e obbedienza  
 sono un dono divino  
 che libera il cuore dell'uomo  
 perché tenda speditamente a raggiungere<sup>22</sup>  
 la perfezione della carità  
 - alla quale sono chiamati tutti i cristiani -  
 e si disponga interamente al servizio del Regno.

**28.** Professiamo con voto pubblico  
 questi consigli evangelici  
 e, secondo il nostro carisma,  
 emettiamo un quarto voto  
 con il quale ci consacrando al servizio dei malati,<sup>23</sup>  
 sia negli ospedali che in qualunque altro luogo,  
 anche con il rischio della vita,  
 a imitazione del buon samaritano  
 e seguendo l'esempio di san Camillo  
 che considerava gli infermi suoi " signori e padroni ".

**29.** Con la professione di questi voti  
 abbracciamo la vita religiosa camilliana,  
 siamo consacrati a Dio  
 mediante il ministero della Chiesa  
 e diventiamo fratelli e membri  
 della famiglia dei Ministri degli Infermi  
 con i diritti e doveri definiti dal diritto.  
 La formula della professione sarà la seguente  
 "Io ... professo davanti a te, NN ..., Superiore ,  
 in rappresentanza del superiore generale,  
 davanti ai confratelli ed a tutti i presenti,

---

<sup>21</sup> LG 43a

<sup>22</sup> LG 44a

<sup>23</sup> Scr 103; 80; 97; 277; 397

di voler seguire i consigli evangelici.  
 E prometto a Dio di servire  
 (per tre anni, per un anno, in perpetuo)  
 gli infermi, anche con pericolo di vita,  
 in perfetta castità povertà e obbedienza  
 secondo la costituzione e le disposizioni  
 dell'Ordine dei Ministri degli Infermi,  
 dandomi totalmente a questa famiglia religiosa".

## LA CASTITÀ<sup>24</sup>

**30.** Cristo ha dato se stesso  
 a Dio Padre e agli uomini con amore totale  
 vivendo in perfetta castità  
 Seguendone l'esempio  
 noi abbracciamo e professiamo  
 liberamente e con fiducia, quale dono di Dio,<sup>25</sup>  
 la perfetta castità nel celibato  
 "per il Regno dei cieli" (Mt 19, 12).

**31.** Con la professione della castità  
 intendiamo rispondere al dono dello Spirito Santo  
 e mettere tutto il nostro essere  
 al servizio del Regno.  
 Questa donazione radicale,<sup>26</sup>  
 che ci costituisce segno del mondo futuro  
 già presente per la fede e la carità  
 libera il cuore da ogni legame esclusivo,<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> PC 12

<sup>25</sup> 1 Cor 7, 7

<sup>26</sup> 1 Cor 7, 32-35; Lc 20, 34-36; PC 12a

<sup>27</sup> LG 46b; PO 16b

favorisce la maturazione della nostra affettività  
 ci apre a una comunione gratuita  
 con Dio e con i fratelli,  
 rende apostolicamente e spiritualmente feconda  
 la nostra vita.

**32.** Chiamati dal Signore  
 a crescere nella generosità  
 sosteniamo la nostra fedeltà  
 con una intensa vita interiore,<sup>28</sup>  
 con l'esercizio della fraternità  
 e la sollecita dedizione ai malati.  
 Siamo sobri nella vita  
 e vigilanti nei nostri comportamenti.

## LA POVERTÀ<sup>29</sup>

**33.** Cristo, fattosi povero per noi,<sup>30</sup>  
 visse da povero e proclamò beati i poveri.  
 Partecipiamo con gioia alla sua volontaria povertà  
 e, nello spirito del nostro Fondatore,  
 abbracciamo il consiglio del Signore.

**34.** Con la professione temporanea  
 rinunciamo al diritto di usare e di disporre  
 dei beni materiali senza il permesso del superiore.  
 Con la professione perpetua  
 rinunciamo anche alla proprietà personale  
 dei beni materiali

---

<sup>28</sup> Col 3, 5

<sup>29</sup> PC 13

<sup>30</sup> 2 Cor 8, 9; Mt 8, 20; Lc 6, 20; 18; 22; Scr 456-457

e alla capacità di acquistare  
 e di possedere in proprio.  
 Con la professione della povertà evangelica<sup>31</sup>  
 scegliamo Dio come sommo bene  
 e rinunciamo alla proprietà personale  
 dei beni materiali,  
 rendendoci in tal modo più liberi e disponibili  
 alla nostra missione di servizio.  
 Praticiamo una forma di vita da poveri<sup>32</sup>  
 e ci sosteniamo col frutto del nostro lavoro;  
 osserviamo così la vita comune perfetta  
 e nell'uso dei beni dipendiamo dai superiori.

**35.** La povertà evangelica si manifesta  
 non solo nei singoli religiosi  
 ma anche nella comunità  
 ci impegniamo pertanto  
 a darne testimonianza collettiva,<sup>33</sup>  
 tenendo presenti  
 le condizioni di vita nei vari luoghi  
 e le esigenze della nostra attività  
 tesa al bene dei malati.  
 Perciò evitiamo il lusso, il guadagno eccessivo  
 e veniamo incontro con le nostre risorse  
 alle necessità della Chiesa e dei poveri.<sup>34</sup>

**36.** Con l'osservanza della povertà  
 ci affidiamo alla Provvidenza del Padre.  
 Senza esimerci  
 dalla nostra personale responsabilità  
 ci rendiamo liberi

---

<sup>31</sup> Mt 6, 20-21; Lc 12, 15-21

<sup>32</sup> Lc 14,33; PC 13b

<sup>33</sup> PC 13 e.f

da ogni superflua preoccupazione.  
 Con la rinuncia alla proprietà dei beni,<sup>35</sup>  
 riproduciamo lo stile di vita  
 dei primi tempi della Chiesa,  
 manifestiamo al mondo solidarietà con i poveri  
 e annunciamo i beni invisibili del Regno.

## L'OBEDIENZA<sup>36</sup>

**37.** Cristo è venuto nel mondo  
 per compiere non la sua Volontà<sup>37</sup>  
 ma quella del Padre che lo ha mandato.  
 Per noi "fatto obbediente fino alla morte"  
 (Fil 2, 8),  
 rimanendo nell'amore  
 e nella comunione con il Padre,  
 ne ricercò sempre il beneplacito.  
 Dimostrò, in tal modo, che l'obbedienza  
 ci conduce alla pienezza della vita cristiana.

**38.** Seguendo l'esempio di Cristo,  
 con la professione dell'obbedienza  
 offriamo a Dio la nostra volontà  
 cerchiamo la comunione con la sua volontà salvifica  
 e viviamo il nostro progetto di vita religiosa,  
 in comunità e nell'obbedienza  
 ai legittimi superiori che comandano  
 a norma della costituzione.  
 Siamo tenuti ad obbedire al Papa

---

<sup>34</sup> 1 Gv 3, 17

<sup>35</sup> Mt 6, 25; At 2, 44-45; LG 44c

<sup>36</sup> PC 14

<sup>37</sup> Gv 4, 34; 8; 29; Eb 5, 8-9; PC 14a; LG 3

"anche a motivo del vincolo sacro di obbedienza" (Can. 950, 2).

**39.** La volontà di Dio si rivela<sup>38</sup>  
sempre più nella luce della fede;  
noi la ricerchiamo ininterrottamente  
nell'umile ascolto della Parola di Dio,  
nella Chiesa, negli eventi quotidiani,  
nei segni dei tempi,  
nelle istanze del nostro ministero.

**40.** Attivi e responsabili nell'obbedienza  
e nell'intraprendere ed eseguire i nostri compiti,  
cooperiamo con prontezza d'animo  
con i superiori e i confratelli.

**41.** L'obbedienza ci libera dall'individualismo  
e ci conduce alla maturità personale  
rendendoci disponibili al servizio dei fratelli.  
Vigili e consapevoli della nostra responsabilità  
lavoriamo per realizzare la missione a noi affidata.

---

<sup>38</sup> GS 15

## CAPITOLO III

### IL MINISTERO

**42.** Prima di ogni altra cosa<sup>39</sup>  
ci impegniamo nel nostro ministero,  
che è il fine dell'Istituto  
e che professiamo con voto:  
l'esercizio delle opere di misericordia<sup>40</sup>  
verso gli infermi.

**43.** Il nostro Istituto formato per sua indole  
di religiosi chierici e di religiosi laici,  
chiamati da San Camillo padri e fratelli,  
ha per scopo il servizio completo del malato  
nella globalità del suo essere.<sup>41</sup>  
Alla sua persona prestiamo tutte le nostre cure,  
secondo le sue necessità  
e le nostre capacità e competenze.  
Ci disponiamo pertanto ad assumere ogni servizio  
nel mondo della salute,  
per l'edificazione del regno di Dio  
e la promozione dell'uomo.

**44.** Seguendo l'esempio del Fondatore<sup>42</sup>  
ognuno di noi s'impegna  
nel ministero verso li infermi

---

<sup>39</sup> C 10

<sup>40</sup> Scr 80, 277

<sup>41</sup> Scr 458-460; BO 83-84

<sup>42</sup> C 12; Scr 67; 69; 303; BO 8

“con ogni diligenza e carità  
 con quell'affetto che suole una amorevole madre  
 al suo unico figliuolo infermo,  
 secondo che lo Spirito Santo gli insegnerà'.

**45.** Con la promozione della salute,<sup>43</sup> c  
 con la cura della malattia e il lenimento del dolore,  
 noi cooperiamo all'opera di Dio creatore,  
 glorifichiamo Dio nel corpo umano  
 ed esprimiamo la fede nella risurrezione.  
 Per dare sollievo e conforto agli infermi<sup>44</sup>  
 prestiamo attenzione  
 alle loro condizioni psicologiche  
 e ai loro problemi familiari e sociali.

**46.** Accompagniamo i malati e i loro familiari  
 e li aiutiamo ad assumere le proprie responsabilità  
 di fronte alla malattia  
 e a saper convivere con essa,  
 qualora comporti una inabilità permanente.  
 Stimolando il senso della loro dignità personale  
 li invitiamo a superare atteggiamenti di passività  
 e di dipendenza dagli altri,  
 coinvolgendoli nel processo della terapia  
 e favorendo il loro inserimento nella vita sociale.

**47.** Abbiamo a cuore che i malati credenti  
 vivano la vita in Cristo Gesù<sup>45</sup>  
 e raggiungano la santità alla quale sono chiamati.  
 Alla luce del Vangelo<sup>46</sup>  
 e nei modi adatti ai nostri tempi,

---

<sup>43</sup> C 12

<sup>44</sup> GS 8b; 10a; 2 Cor 1, 4

<sup>45</sup> Gv 10, 10

aiutiamo i malati a trovare una risposta  
ai persistenti interrogativi  
sul senso della vita presente e futura  
e la loro mutua relazione,  
sul significato del dolore, del male e della morte.  
Siamo loro vicini  
specialmente nei momenti  
di oscurità e vulnerabilità  
così da diventare noi stessi segno di speranza.  
Nel nostro ministero di evangelizzazione  
cerchiamo di avviare un colloquio di salvezza,  
umano, fraterno, aperto a tutti  
e rispondente alle esigenze  
e alle disposizioni dei malati.  
Questo colloquio, condotto con chiarezza,  
prudenza e bontà d'animo,  
tiene conto delle indicazioni della psicologia  
e del contesto culturale e religioso.

**48.** Sosteniamo nella fede gli infermi cronici <sup>47</sup>  
perché sappiano affrontare con perseveranza  
le loro limitazioni,  
rendere fecondo il tempo della sofferenza  
per il rinnovamento e la crescita  
della loro vita cristiana,  
esercitare, da soli o uniti ad altri,  
l'apostolato proprio degli infermi.  
La cura spirituale ad essi dedicata  
tende specialmente a rendere fecondo,  
per la salvezza del mondo,  
il mistero della Redenzione,  
al quale partecipano quanti sono uniti

---

<sup>46</sup> NA 1 c; GS 10 a b; 18

<sup>47</sup> Rm 8, 17; Fil 1, 20; 2 Cor 5, 14s; 2 Tm 2, 11; LG 11b; 41f

alla passione di Cristo.

**49.** Assistiamo con speciale sollecitudine  
i malati in fase terminale e i moribondi <sup>48</sup>  
adoperandoci perché essi,  
consapevoli del mistero pasquale,  
si affidino nelle mani del Padre.  
Promuoviamo nella comunità cristiana  
l'apostolato dell'assistenza verso questi ammalati.  
Raccomandiamo al Signore in particolare  
i colpiti da morte violenta e improvvisa.

**50.** Unendoci alla volontà salvifica di Dio <sup>49</sup>  
che si estende a tutti gli uomini,  
offriamo ai malati  
di confessione religiosa diversa o non credenti,  
l'amicizia, l'aiuto e la testimonianza della carità  
Nel rispetto della libertà di coscienza  
coltiviamo rapporti di stima e di collaborazione  
con i ministri di religioni diverse.

**51.** Il nostro Ordine dedica di preferenza <sup>50</sup>  
le proprie attività  
agli infermi più poveri e abbandonati,  
ed è sollecito nel rispondere ai loro bisogni  
nelle nazioni in via di sviluppo  
e nelle terre di missione.

**52.** Riteniamo affidata a noi <sup>51</sup>  
l'intera comunità locale  
nei luoghi di assistenza e di cura.

---

<sup>48</sup> BO 84

<sup>49</sup> Rm 2, 29; At 10, 34-35; 1 Tm 2,4; NA 1 b

<sup>50</sup> AG 12a; 20d; PC 20b

Con ogni mezzo di apostolato  
ci dedichiamo alla formazione etica  
e all'animazione cristiana degli operatori sanitari  
e siamo fermento d'unione  
tra le loro varie categorie.

**53.** Nell'esercizio del ministero  
rivolgiamo la nostra attenzione umana e pastorale  
anche ai familiari dei malati,  
condividendone le ansie  
e sostenendoli con la nostra solidarietà

**54.** L'Ordine inoltre prende a cuore  
la pastorale delle istituzioni ecclesiastiche e civili<sup>52</sup>  
impegnate nell'assistenza dei malati e dei poveri,  
e si dedica all'animazione  
del maggior numero possibile di laici  
all'amore e al servizio degli infermi.

**55.** Ci adoperiamo affinché l'uomo  
venga posto al centro dell'attenzione  
nel mondo della salute.  
Contribuiamo perché la società  
promuova l'umanizzazione delle strutture  
e dei servizi sanitari,  
e, con ordinamenti giuridici, sociali e politici,  
garantisca nel migliore dei modi  
i diritti del malato  
e il rispetto della sua dignità personale.

**56.** La Chiesa è missionaria<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Scr 68

<sup>52</sup> C 16; AG 21

<sup>53</sup> AG 40; Mt 10, 7-8

e l'evangelizzazione è dovere  
di tutto il popolo di Dio.

Il nostro Ordine, fedele al mandato del Signore  
di curare i malati e di predicare il Vangelo,  
assume la sua parte  
e si inserisce con il proprio carisma  
nella varietà delle attività missionarie.

**57.** Inseriamo le nostre attività<sup>54</sup>  
in quelle della Chiesa universale  
e delle Chiese locali.  
Pertanto, nell'esercizio del nostro ministero,  
ci preoccupiamo di collaborare  
con l'ordinario del luogo,  
seguendo le sue direttive pastorali,<sup>55</sup>  
di favorire la coordinazione e la collaborazione  
con altri istituti religiosi,  
con il clero diocesano,  
con i laici e le associazioni di apostolato.

**58.** Per rispondere adeguatamente  
al dono ricevuto da Dio,<sup>56</sup>  
l'Ordine ricerca in ogni tempo e luogo  
la fedeltà al carisma  
e il rinnovamento del ministero,  
in sintonia con lo spirito del Fondatore  
e le istanze della inculturazione.  
Promuoviamo perciò nell'istituto  
la riflessione e il discernimento comunitario,  
e la cooperazione tra i confratelli,  
le comunità e le province.

---

<sup>54</sup> CD 35s

<sup>55</sup> Can 678, 1

<sup>56</sup> PC 18 b c ; GS 4a; C 87

**59.** Coloro che per speciale ufficio, per età  
o per mancanza di salute,  
non potessero esercitare il nostro ministero,  
sono membri anch'essi della comunità  
nella quale tendono allo stesso fine,  
impegnati a realizzarlo generosamente  
nel servizio ai fratelli, con la preghiera,  
con il sacrificio e la bontà

**60.** Fiduciosi di conseguire un giorno  
l'oggetto della nostra speranza,<sup>57</sup>  
abbiamo presenti, nelle fatiche  
e difficoltà del ministero,  
le parole di Cristo:  
"Venite, benedetti del Padre mio",  
e le beatitudini del Fondatore.

---

<sup>57</sup> Mt 25, 34; Scr 163; 277; 304; 332; 340; 374

## CAPITOLO IV

### LA VITA SPIRITUALE

**61.** Dio ci ha amati per primo<sup>58</sup>  
e noi desideriamo rispondere al suo amore.  
Per questo cerchiamo  
di rendere sempre più personale l  
a nostra relazione col Padre pieno di tenerezza,  
attraverso il suo Figlio Gesù,  
nel cui nome serviamo i malati,  
lasciandoci guidare dallo Spirito  
in tutta la nostra vita.

**62.** Impegno eminente della famiglia religiosa  
è la celebrazione della liturgia,<sup>59</sup>  
culmine al quale tende l'azione della Chiesa  
e fonte da cui deriva la sua forza.  
Ci sta a cuore, soprattutto,  
la celebrazione eucaristica,  
nella quale la comunità per Cristo,  
si ricongiunge nell'unità  
Partecipiamo quotidianamente  
alla Cena del Signore,  
nutrendoci del suo Corpo  
e offrendo il sacrificio per il quale,  
di giorno in giorno, siamo trasformati  
a immagine del Figlio di Dio  
e al quale attingiamo la carità e lo zelo pastorale

---

<sup>58</sup> 1 Gv 4, 10; PC 6; DV 2; At 3, 6

<sup>59</sup> SC 10

per l'esercizio del nostro ministero.

**63.** Alimentiamo, inoltre, la vita spirituale<sup>60</sup>  
con l'assidua lettura della Sacra Scrittura  
che ci comunica l'immutabile Parola di Dio,  
cibo dell'anima e sorgente pura  
e perenne di vita.

Troviamo anche ispirazione e stimolo<sup>61</sup>  
nell'ascoltare Dio  
che ci parla negli eventi e nelle persone,  
in particolare nei sofferenti.

**64.** Ogni giorno ci applichiamo<sup>62</sup>  
almeno per mezz'ora all'orazione mentale,  
meditando la Parola di Dio per acquistare  
la "sublimità della conoscenza di Cristo Gesù"  
(Fil 3, 8),  
modello per noi di carità e di misericordia,  
e ci riuniamo in comunità  
per celebrare una parte della liturgia delle ore  
o altre preghiere  
stabilite da disposizioni particolari.<sup>63</sup>

**65.** Per progredire costantemente  
nella vita spirituale  
cerchiamo di convertirci ogni giorno,  
specialmente nel confronto con la Parola di Dio,  
nella revisione della nostra vita  
e nell'esame di coscienza.  
Riceviamo con frequenza<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> DV 21; 25; PC 6b

<sup>61</sup> GS 11

<sup>62</sup> PC 6b; DV 25

<sup>63</sup> Can 663, 3

<sup>64</sup> LG 11b; PO 5a

il sacramento della riconciliazione,  
 nel quale Cristo opera in noi  
 il mistero della sua morte e risurrezione  
 e ci riconcilia con il Padre e con i fratelli.

**66.** Partecipiamo ai ritiri  
 e agli esercizi spirituali annuali,  
 impegnandoci a renderli fruttuosi  
 come tempi di grazia.  
 Per la maturazione e il progresso  
 nella vita interiore  
 sono importanti inoltre l'ascolto reciproco  
 e l'aiuto fraterno;  
 sappiamo valorizzare anche il colloquio spirituale  
 con i nostri confratelli  
 e con altre persone sperimentate.

**67.** La nostra vita religiosa,<sup>65</sup>  
 nella fedele osservanza dei voti,  
 nell'esercizio della carità fraterna e del ministero,  
 costituisce già un'intensa ascesi.  
 Perciò non sono prescritti  
 speciali atti comunitari di mortificazione.  
 Tuttavia diamo valore alla disciplina  
 e al sacrificio personale,<sup>66</sup>  
 quali mezzi di crescita spirituale.

**68.** Maria, Madre di Gesù,<sup>67</sup>  
 fedele nell'accogliere il Verbo,  
 nel cooperare alla sua opera,  
 e particolarmente sollecita verso i sofferenti,

---

<sup>65</sup> Scr 64-65

<sup>66</sup> 1 Cor 9, 24

<sup>67</sup> LG 62a; C 74; LG 63

si presenta a noi  
quale modello di vita spirituale e di servizio  
e ci assiste col suo materno amore.  
Il nostro Ordine la venera con singolare pietà  
celebra devotamente le sue feste  
e la onora con la recita del rosario.  
Noi la riconosciamo e la amiamo come Madre  
e la invochiamo  
"Regina dei Ministri degli Infermi".

**69.** Nutriamo amore speciale  
verso il nostro Fondatore San Camillo,  
ci impegniamo a imitarne l'esempio  
e diffondiamo il suo spirito,  
specialmente nel mondo della salute.

Portiamo l'abito proprio dell'ordine,  
secondo il modello descritto  
nelle disposizioni generali.

**PARTE TERZA**  
**LA FORMAZIONE**

## PASTORALE VOCAZIONALE

**70.** La meravigliosa vitalità della Chiesa<sup>1</sup>  
 si manifesta nei diversi doni  
 che lo Spirito santo suscita  
 per l'edificazione del Corpo di Cristo.  
 Affinché il carisma affidato dallo Spirito<sup>2</sup>  
 al nostro Ordine per il bene dei malati  
 perduri e si diffonda,  
 tutti ci impegniamo nella pastorale vocazionale  
 e nella formazione di coloro  
 che rispondono alla chiamata di Dio.

**71.** Tutti partecipiamo a questo compito<sup>3</sup>  
 con la testimonianza personale,  
 con la preghiera e l'evangelizzazione.  
 Le nostre comunità inoltre,<sup>4</sup>  
 con l'esempio della vita  
 e con un'efficace azione pastorale,  
 sono mediatrici della nostra vocazione  
 nell'ambito della Chiesa locale,<sup>5</sup>  
 con la quale collaborano  
 nell'opera di animazione vocazionale.  
 Ogni comunità prende coscienza<sup>6</sup>  
 di questo importante dovere,  
 e programma quanto è richiesto  
 per una fruttuosa promozione vocazionale.

---

<sup>1</sup> C 1, 10; LG 12; PC 1

<sup>2</sup> LG 46a; RF 5

<sup>3</sup> PC 24; RF 7, 9;

<sup>4</sup> OT 2

<sup>5</sup> PO 12

## ORIENTAMENTI GENERALI

**72.** Gli alunni, che nella loro formazione<sup>7</sup> hanno parte preminente, sono aiutati dagli educatori, con metodo organico e progressivo, a conoscere la propria vocazione<sup>8</sup> e a sviluppare armonicamente, in comunità la loro completa personalità per essere in grado di svolgere nel mondo la missione alla quale Dio li ha chiamati. Per l'attuazione di un'autentica formazione umana, cristiana, spirituale e apostolica si tengono presenti i documenti della Chiesa, il regolamento della formazione,<sup>9</sup> le norme di una sana psicologia e pedagogia, nonché le condizioni della vita in continua evoluzione sociale e culturale.

**73.** Gli alunni si esercitano ad acquistare il controllo di sé,<sup>10</sup> le attitudini al dialogo e al lavoro di gruppo; imparano a usare rettamente della libertà nel rispetto dell'autorità ad assumere le proprie responsabilità e a valutare ogni cosa con discernimento e apertura;<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> RF 6,8

<sup>7</sup> GE 1

<sup>8</sup> PC 18; OT 8; 11; 20; 21; RF 11, 46; GS 4; 7; 54; 55; 56

<sup>9</sup> Can 659, 2

<sup>10</sup> OT 11; GE 1

<sup>11</sup> RF 14; 51

si sforzano di conseguire quelle virtù  
che più sono apprezzate sul piano umano  
e rendono più fecondo l'apostolato,  
quali la bontà il senso della giustizia,  
la fedeltà alla parola data,  
l'amore allo studio e al lavoro.

Vengono aiutati<sup>12</sup>

in una positiva evoluzione sessuale e affettiva  
ed educati a vivere con crescente maturità  
l'amore oblativo.

Sono incoraggiati a sviluppare le proprie facoltà  
e attitudini creative,  
a prender conoscenza dei problemi  
del mondo contemporaneo  
e a cercarne una soluzione  
in armonia con la visione cristiana.

**74.** Riteniamo della massima importanza<sup>13</sup>

che vivano l'esperienza personale di Dio,  
specialmente con la preghiera  
e con una sempre più consapevole partecipazione  
alla vita liturgica,  
che imparino a vivere secondo il Vangelo  
nella fede, speranza e carità  
che crescano nello spirito ecclesiale  
e onorino con filiale fiducia la Vergine Maria.

**75.** Gli alunni vengono gradualmente

a conoscere il valore e il significato<sup>14</sup>  
della vita religiosa camilliana,  
che è sequela del Cristo misericordioso,

---

<sup>12</sup> GE 11; OT 11; 19; RF 12; 48

<sup>13</sup> GE 2; OT 8; RF 14; 52-55

<sup>14</sup> PC 5; 12-15

fraternità servizio al prossimo sofferente,  
 testimonianza e insieme segno del Regno di Dio.  
 Approfondendo sempre più<sup>15</sup>  
 il carisma e la missione dell'Ordine,  
 comprendono che tutta la loro vita  
 è votata al servizio degli infermi  
 e alla pratica della carità  
 Si rendono disponibili a prestare generosamente  
 la loro opera dove maggiore è il bisogno,  
 specialmente nelle missioni e nei paesi più poveri.

**76.** Tutti compiono regolarmente<sup>16</sup>  
 gli studi necessari  
 per prepararsi al proprio ministero,  
 e abitualmente conseguono i titoli relativi,  
 legalmente riconosciuti.  
 Ogni provincia ha un proprio piano di studi.  
 Senza pregiudizio degli studi,  
 esercitano qualche attività lavorativa  
 e imparano a organizzare il loro tempo libero.  
 La formazione dei membri  
 che si preparano al sacerdozio  
 è regolata dal diritto universale  
 e dal citato piano di studi.<sup>17</sup>

**77.** Nella comunità viene favorito<sup>18</sup>  
 un clima evangelico di libertà e di amore,  
 affinché essi, senza interrompere  
 un sano contatto con la società  
 possano crescere nella comunione con Dio,  
 educarsi a una saggia disciplina

---

<sup>15</sup> OT 20; 21; 31

<sup>16</sup> OT 3; 13

<sup>17</sup> Can 659, 3

e a maturare in modo libero e responsabile  
la propria vocazione.

Si provvede pure che siano mantenute<sup>19</sup>  
quelle relazioni con le proprie famiglie,  
e con i coetanei che sono necessarie  
per una adeguata evoluzione psichica e affettiva.

**78.** Scegliamo con cura gli educatori<sup>20</sup>  
tra i professi di voti perpetui  
e provvediamo che siano preparati al loro compito  
con solida dottrina  
e con un'esperienza pedagogico-pastorale adeguata.  
Ci sta a cuore che essi formino<sup>21</sup>  
un gruppo educativo unitario  
e possiedano le doti umane e spirituali  
indispensabili ad animare la vita della comunità  
a favorire la collaborazione fraterna  
e a condurre i candidati  
a una sempre maggiore maturità umana e spirituale.  
Potranno così discernere la volontà di Dio  
e giudicare tempestivamente  
sulla idoneità dei candidati  
e sull'autenticità della loro libera scelta.  
Sarà impegno degli educatori  
curare l'aggiornamento della propria formazione.

---

<sup>18</sup> GE 1; OT 3; 9;

<sup>19</sup> RF 12; 58

<sup>20</sup> OT 5

<sup>21</sup> RF 30; 31

## IL NOVIZIATO

**79.** Il noviziato è propriamente il periodo<sup>22</sup> in cui i candidati, con la guida del maestro, vengono iniziati alla vita di speciale consacrazione nel nostro Ordine.

Vi sono ammessi coloro che dimostrano doti di maturità umana e cristiana e che intendono rispondere con libera e personale scelta alla vocazione della carità verso gli infermi.

Mentre i novizi studiano e sperimentano la vita dell'Istituto, da parte sua l'Ordine

esamina ed accerta la loro idoneità

Il noviziato si compie in una casa appropriata,<sup>23</sup> in conformità al diritto.

La sua durata è di un anno, senza contare i periodi di esercitazione compiuti fuori del noviziato.

Le assenze che superano i tre mesi rendono invalido il noviziato; quelle superiori ai quindici giorni devono essere supplite.

La sua conclusione, tuttavia, tenga conto anche dei ritmi di maturazione personale del novizio, che possono richiedere un periodo più lungo, non però oltre sei mesi.<sup>24</sup>

**80.** Durante il noviziato,

---

<sup>22</sup> RC 13; 1; RC 14

<sup>23</sup> Can 647

<sup>24</sup> Cann 648; 649

tempo di intensa preghiera,<sup>25</sup>  
i novizi approfondiscono l'esperienza di Dio  
per mezzo dell'orazione personale e comunitaria,  
della meditazione  
e dello studio della Sacra Scrittura  
e mediante la partecipazione  
alla liturgia della Chiesa.  
Prendendo parte alla vita di comunità<sup>26</sup>  
e conducendo una vita simile a quella  
per la quale si preparano,  
progrediscono nel loro inserimento nell'Ordine.  
Durante il noviziato, inoltre,  
i novizi si esercitano nelle attività  
del nostro ministero.

**81.** Il programma formativo del noviziato  
mira a condurre i novizi  
ad un approfondimento  
della vita religiosa in genere  
e di quella camilliana in particolare,  
e quindi alla conoscenza dell'Istituto  
e all'assimilazione della sua spiritualità  
usufruendo eventualmente di periodi  
di esercitazioni pratiche nel nostro ministero.  
Il noviziato termina  
con la professione temporanea dei voti.<sup>27</sup>

**82.** Il superiore provinciale,  
con il consenso del suo consiglio,  
ha facoltà di nominare il maestro dei novizi  
e di ammettere i candidati al noviziato

---

<sup>25</sup> RC 13; 31

<sup>26</sup> PC 8

<sup>27</sup> RC 34-35

e i novizi alla professione temporanea.  
Circa i requisiti per l'ammissione al noviziato,  
alla professione temporanea e perpetua  
ci si attiene al diritto comune.<sup>28</sup>

## LA FORMAZIONE DOPO IL NOVIZIATO

**83.** Il vincolo della professione temporanea  
ha la durata di tre anni che possono essere prorogati  
di anno in anno fino a  
e, solo col permesso della consulta generale,  
fino a nove.<sup>29</sup>  
Con la pratica dei consigli evangelici,  
secondo la costituzione e le disposizioni,  
il religioso si prepara con maturità e consapevolezza  
alla professione perpetua.  
Spetta al superiore generale,  
con il consenso della consulta,  
l'ammissione alla professione perpetua,  
in seguito alla proposta del consiglio provinciale.

**84.** La formazione dei religiosi<sup>30</sup>  
dopo il noviziato continua in modo sistematico  
fino alla professione perpetua,  
con l'aiuto del maestro,  
in comunità dove risulti più facilitata  
un'educazione progressiva e completa.  
Il programma di formazione viene sviluppato  
in modo da rendere i religiosi capaci

---

<sup>28</sup> Cann 641-645; 653, 2; 649; 2; 655; 656; 658

<sup>29</sup> Can 655

<sup>30</sup> PC 18

di assumere per sempre i doveri e i diritti propri del nostro Ordine e di emettere, con scelta libera e personale, la professione perpetua.

**85.** Essi si dedicano agli studi sacri e tecnico-sanitari secondo un programma debitamente predisposto; inoltre, cercano di acquisire la cultura specifica necessaria per svolgere in modo idoneo la propria attività nell'ambito del nostro ministero.

**86.** In rapporto al grado di preparazione individuale,<sup>31</sup> partecipano alle attività del nostro Istituto e, molto opportunamente, si esercitano nell'attività apostolica, operando con responsabilità personale e in collaborazione con gli altri.

## LA FORMAZIONE PERMANENTE

**87.** Tutti i religiosi, consapevoli della necessità<sup>32</sup> di progredire nella maturazione della vita personale e tenendo conto delle mutevoli condizioni dei tempi, si impegnano a rinnovare la propria vita spirituale, culturale e professionale

---

<sup>31</sup> OT 21

e ad aggiornare la propria competenza  
nell'esercizio del ministero,  
per rendere sempre più efficace il loro apostolato.  
I superiori, a loro volta, procurano il tempo  
e i mezzi necessari a questo scopo.

## SEPARAZIONE, USCITA DALL'ORDINE E RIAMMISSIONE

**88.** In tutto ciò che spetta alla separazione  
e uscita dall'Ordine nonché alla riammissione  
di cui il canone 690,  
ci atteniamo alle norme del diritto universale.  
Chi esce o è dimesso non può esigere nulla  
per il suo lavoro svolto nell'Ordine,  
quantunque verso di lui  
si debba osservare l'equità e la carità evangelica.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> PC 18; C 58

<sup>33</sup> Cann 684-704

**PARTE QUARTA**

**LA STRUTTURA DELL'ORDINE**

## CAPITOLO I

### LE PERSONE E LE PARTI DELL'ORDINE

**89.** Il nostro Ordine, suscitato dallo Spirito e riconosciuto dalla Chiesa, è anche una comunità istituzionale. A somiglianza della Chiesa stessa necessita di elementi giuridici per adempiere meglio la propria missione. Questi elementi e tutte le norme di governo sono a servizio della vita fraterna e intendono rendere pienamente disponibile l'Ordine all'esercizio del carisma.

**90.** Il nostro Ordine, annoverato dalla Chiesa tra gli istituti clericali, è costituito da persone unite col vincolo della professione, chiamate secondo la tradizione, padri e fratelli, che in quanto religiosi tendono allo stesso scopo,<sup>34</sup> sono di pari dignità e hanno uguali diritti ed obblighi, eccettuati quelli che scaturiscono dall'ordine sacro. I professi di voti perpetui godono della voce attiva e passiva.

**91.** I religiosi uniti in vita comune e con un legittimo superiore

---

<sup>34</sup> C 14

formano una comunità  
che abita una casa canonicamente eretta.  
Per le assenze dalla propria casa  
ci conformiamo al diritto universale.<sup>35</sup>

**92.** Per un governo più efficiente  
e perché si provveda meglio  
agli impegni del nostro ministero,  
secondo le particolari condizioni sociali e locali,  
l'Ordine si divide in province.

**93.** La provincia è formata  
dall'unione di più comunità locali  
dipendenti da un unico superiore;  
si richiede che sia sufficientemente sviluppata  
per numero di religiosi e di case,  
per consistenza economica e attività di apostolato.

**94.** Le missioni  
e le fondazioni in regioni lontane  
dipendono dalla provincia d'origine  
e ne costituiscono parte speciale;  
dalla consulta generale  
possono venire erette in vice-province,  
dipendenti dalla provincia-madre,  
a norma delle disposizioni.

**95.** Ogni religioso fa parte della provincia  
alla quale è stato iscritto  
nell'atto di ammissione al noviziato;  
il passaggio ad altra provincia è possibile  
secondo le norme delle disposizioni.

---

<sup>35</sup> Can 665

**96.** Compete al superiore generale  
col consenso della consulta generale:

- a) erigere nuove province o sopprimere le esistenti;  
unire, dividere e delimitare in modo diverso  
le province già esistenti,  
previa consultazione dei vocali  
delle rispettive province;
- b) su proposta del consiglio provinciale,  
erigere o sopprimere le case dell'Ordine  
a norma del diritto universale,  
aprire il noviziato o anche più noviziati  
nella stessa provincia,  
trasferirli in un'altra casa  
o sopprimerli con decreto scritto.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Cann 609, 1; 616, 1

## CAPITOLO II

### I SUPERIORI

**97.** Il superiore generale presiede al governo di tutto l'Ordine con giurisdizione e autorità sulle province, sulle case e sui religiosi. Viene eletto, nel modo descritto nelle disposizioni generali, dal capitolo generale tra i religiosi dell'Ordine aventi almeno 12 anni di professione perpetua; rimane nell'ufficio per sei anni e può essere riconfermato una sola volta per il sessennio immediatamente successivo.

**98.** La casa generalizia e le altre case appartenenti all'Ordine come tale e non soggette alla giurisdizione di alcun provinciale, dipendono dalla diretta autorità del superiore generale e sono rette come le altre case dell'Ordine.

**99.** Per il buon governo dell'Ordine e per aiutare nel suo compito il superiore generale, vengono eletti, nel modo descritto nelle disposizioni generali, almeno quattro consultori generali i quali, insieme con lui,

costituiscono la consulta generale  
e lo assistono con voto deliberativo o consultivo  
secondo il diritto proprio  
e la consuetudine centenaria dell'Ordine.  
In quanto consultori  
non hanno giurisdizione alcuna  
sulle case e persone dell'Ordine.<sup>37</sup>

**100.** Il consultore eletto per primo  
dal capitolo generale  
ha il titolo di vicario generale  
ed è anche procuratore generale  
presso la santa Sede.  
Il segretario generale e l'economista generale  
vengono eletti dalla generale consulta.

**101.** In caso di assenza o d'impedimento,  
il superiore generale  
è sostituito dal vicario generale.  
Vacante l'ufficio del superiore generale,  
vi subentra il vicario generale,  
che reggerà l'Ordine con piena e ordinaria giurisdizione.  
La consulta procederà subito  
all'elezione di un nuovo consultore,  
e, tra i consultori, di un nuovo procuratore,  
al quale spetta il titolo di pro-vicario.  
Il nuovo superiore generale verrà eletto  
nel successivo capitolo generale  
da intimarsi per la fine del triennio,  
calcolato dall'ultima nomina dei superiori.  
Qualora il capitolo fosse già stato indetto,  
la consulta generale,

---

<sup>37</sup> Can 127, 1

senza eleggere un nuovo consultore,  
procede alla elezione di uno dei consultori  
all'ufficio di pro-vicario.

**102.** A ciascuna provincia dell'Ordine  
è preposto come superiore provinciale un religioso  
di almeno sei anni di professione perpetua,  
con potestà e giurisdizione  
su tutte le comunità e i religiosi  
della sua circoscrizione.

Il superiore provinciale  
è nominato dal superiore generale,  
tenendo conto delle schede  
inviolate dalla rispettiva provincia.

Il superiore provinciale  
rimane in carica un triennio,  
al termine del quale può essere confermato  
per un altro triennio.

Non potrà tuttavia, essere nominato,  
per un terzo triennio consecutivo,  
a meno che non ottenga la maggioranza assoluta  
dei voti consultivi  
da computare secondo la modalità  
stabilita nelle disposizioni generali.

**103.** Le missioni e le fondazioni  
sono rette da delegati provinciali,  
i quali hanno quelle facoltà  
che il superiore provinciale  
crederà opportuno di demandare loro.

Alla vice-provincia,  
dipendente dalla provincia d'origine,  
è preposto come superiore provinciale  
di almeno sei anni di professione perpetua,

nominato allo stesso modo dei provinciali  
dalla consulta generale.

Il vicario provinciale,  
quanto a requisiti, diritti e doveri,  
è equiparato ai provinciali,  
eccetto per i casi previsti  
dalle disposizioni generali e provinciali.

**104.** Il superiore provinciale  
promuove le attività apostoliche della provincia,  
l'esercizio della carità fraterna, l'osservanza regolare  
e provvede con particolare cura  
alla pastorale vocazionale e alla formazione.  
Assiste i superiori delle comunità locali  
nell'adempimento del loro compito,  
evitando tuttavia di subentrare  
nelle loro competenze.

**105.** Il superiore generale  
e i superiori provinciali,  
durante il tempo del loro mandato,  
hanno l'obbligo di compiere la visita pastorale;  
quando fossero impediti di farla personalmente,  
possono servirsi di un rappresentante  
da essi liberamente scelto,  
dopo aver ascoltato il rispettivo consiglio.

**106.** Alle singole case è preposto un vocale  
col titolo di superiore,  
al quale, per diritto e ufficio, compete  
il governo dei religiosi della comunità  
E' nominato dal superiore provinciale  
con il consenso del suo consiglio  
per tre anni,

rinnovabili a norma delle disposizioni generali.

**107.** I superiori provinciali e locali hanno i consiglieri con i quali trattano frequentemente le questioni, soprattutto quelle più importanti, attinenti la provincia o la casa, al fine di risolverle, alcune con il loro consenso, altre con il loro consiglio, secondo le norme del diritto comune e particolare.

**108.** I consiglieri provinciali, che devono essere professi di voti perpetui, vengono nominati dal superiore generale con il consenso della consulta, seguendo le modalità stabilite nelle disposizioni generali. Il superiore provinciale ha almeno due consiglieri; la consulta generale, dopo aver sentito il provinciale, stabilisce chi dovrà essere il primo consigliere.

## NORME PARTICOLARI

**109.** "I religiosi nominati superiori emettono la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, prima di prendere possesso del loro incarico"  
(*Can. 833*).

**110.** Perché i nostri possano pubblicare scritti che trattano questioni di religione e di costumi, necessitano anche della licenza del superiore provinciale.<sup>38</sup>  
Spetta al superiore locale concedere la licenza di predicazione, di cui al can. 765.

---

<sup>38</sup> Can 832

## CAPITOLO III

### I CAPITOLI

**111.** I religiosi assumono la propria responsabilità per la vita dell'Ordine soprattutto nei capitoli; con la guida del superiore o del preside, vi partecipano tutti coloro che ne hanno diritto per esprimere il proprio parere e prendere decisioni su questioni attinenti la vita religiosa. I capitoli sono: generali, provinciali e locali.

**112.** Il capitolo generale, nel quale risiede la suprema autorità dell'Ordine, è formato da rappresentanti di tutto l'Istituto ed è, in tal modo, segno di unità nella carità. Ne sono membri il superiore generale o il vicario generale, i consultori generali, i superiori provinciali o vicari provinciali e i delegati delle province, in modo che gli eletti siano almeno in numero uguale ai partecipanti di diritto. La convocazione del capitolo generale, deve essere fatta dal superiore generale o dal vicario generale, secondo la modalità stabilita dalle disposizioni generali.

**113.** Fino a che, dal capitolo, non sia eletto un nuovo preside, presiederà il superiore o il vicario generale, con facoltà di dirimere le questioni che abbiano riportato parità di suffragi, eccezion fatta per il caso di elezione.

**114.** E' compito del capitolo generale ordinario:

- esaminare lo stato dell'Ordine;
- preservarne il patrimonio spirituale e carismatico;
- promuovere il continuo rinnovamento e la vitalità spirituale e apostolica;
- eleggere il superiore generale e i consultori;
- trattare i problemi principali;
- stabilire norme vincolanti per tutti i religiosi;
- dare orientamenti nei diversi campi di attività

**115.** Il capitolo generale può, con due terzi dei voti, mutare o stabilire leggi, purché non siano contrarie alla presente costituzione.

Tali norme entrano in vigore dopo il capitolo e vengono inserite nel libro delle disposizioni generali.

Allo stesso modo il capitolo può abrogare e mutare articoli delle disposizioni e ha il diritto di decidere, a maggioranza di voti, sulle questioni di maggiore importanza relative alla vita dell'Ordine.

**116.** Perché il capitolo generale possa costituirsi e agire validamente si richiede che tutti i vocali

che hanno il diritto di parteciparvi  
siano convocati  
e che almeno due terzi di essi siano presenti.

**117.** Il capitolo provinciale

è costituito dal superiore o vicario provinciale,  
dai superiori locali e dagli altri vocali  
previsti nelle disposizioni provinciali.  
I capitolari eletti devono essere  
almeno in numero uguale ai membri di diritto.  
Il capitolo provinciale  
viene indetto in tempo conveniente  
dal superiore o vicario provinciale  
secondo la modalità  
stabilita dalle disposizioni generali.  
Può stabilire disposizioni provinciali,  
mutare o abrogare quelle vigenti;  
ha il compito di esaminare e decidere  
quanto ritiene più opportuno circa il rinnovamento  
e lo sviluppo della vita spirituale e apostolica,  
nonché circa lo stato economico della provincia.

Nei capitoli provinciali  
indetti in ordine al capitolo generale,  
premessa una opportuna discussione,  
con voto segreto si approvano le proposte  
da presentare al capitolo generale  
e si eleggono i delegati da inviare,  
insieme con il superiore provinciale,  
al capitolo generale.

**118.** Nei capitoli locali i vocali

esaminano i problemi di maggiore importanza  
riguardanti la vita della casa,  
gli impegni di apostolato,

la situazione economica,  
esprimendo il loro parere  
con voto deliberativo o consultivo,  
a norma delle disposizioni.

Nell'imminenza del capitolo provinciale  
si discutono e si approvano, con voto segreto,  
le proposte da presentare  
allo stesso capitolo provinciale.

**119.** I vocali, con diritto  
di partecipare ai predetti capitoli,  
sono tenuti per il bene comune  
a esercitare tale diritto,  
a meno che questo  
non derivi soltanto da un privilegio.  
I motivi di eventuali assenze dai capitoli  
devono essere validi  
e riconosciuti dal preside del relativo capitolo.

**120.** Le elezioni nei capitoli avvengono<sup>39</sup>  
a norma del diritto canonico.  
Il termine utile per la rinuncia  
alla elezione è di un giorno.

**121.** Per giusta causa si possono indire  
capitoli straordinari.  
Il diritto di convocazione  
spetta al superiore generale  
per il capitolo generale  
e al superiore provinciale  
per il capitolo provinciale,  
con il consenso del rispettivo consiglio.

---

<sup>39</sup> Can 119

**122.** Le decisioni del capitolo provinciale e locale, per avere validità devono essere ratificate dal superiore maggiore immediato, cioè dal superiore provinciale se si tratta del capitolo locale, dal superiore generale se si tratta del capitolo provinciale, con il consenso del rispettivo consiglio.

**PARTE QUINTA**  
**I BENI MATERIALI**

**123.** La nostra forma di povertà religiosa,  
oltre all'uso dei beni,  
ammette anche la proprietà comune;  
pertanto, l'Ordine, le singole province e le case,  
come persone giuridiche,  
sono soggetti capaci di acquistare, possedere,  
amministrare ed alienare beni temporali  
a norma del diritto.

**124.** La proprietà e l'amministrazione, tuttavia,  
non sono del tutto libere ed esenti da vincoli,  
ma sottostanno ai limiti del diritto comune  
e del diritto particolare dell'Ordine.

**125.** I nostri beni materiali sono destinati  
al sostentamento dei religiosi  
e alle opere di apostolato e di carità

**126.** Anche in materia economico-finanziaria  
le case di una provincia  
sono collegate tra loro e con la stessa provincia;  
devono perciò contribuire al bene  
di tutta la provincia e aiutarsi reciprocamente.  
Le province, facendo parte di un solo corpo,  
cooperano anch'esse al bene di tutto l'Ordine  
e si scambiano tra loro i beni materiali,  
in modo che le più fornite di mezzi  
aiutino quelle che sono in necessità

**127.** L'amministrazione dei beni dell'Ordine,  
della provincia o della casa,  
è affidata a un religioso idoneo,  
in qualità di economo generale, provinciale o locale,

che esercita l'ufficio alla dipendenza del relativo superiore  
e sotto la vigilanza del rispettivo consiglio.

L'economo provvede il necessario  
alla famiglia religiosa senza indulgere al superfluo,  
in modo da salvaguardare  
le esigenze della povertà e della carità

**PARTE SESTA**

**L'OBBLIGO**

**DELLA**

**COSTITUZIONE**

**128.** Siamo tenuti alla fedele osservanza dei voti religiosi a conformare la nostra vita alla costituzione e alle disposizioni dell'Ordine, per tendere alla perfezione del nostro stato.

**129.** Quando per il bene dell'Ordine, si ritenesse di stabilire eventuali nuovi articoli oppure di mutare o abrogare qualche articolo della costituzione, è necessario il ricorso alla Sede Apostolica. In tal caso, la proposta dev'essere approvata dal capitolo generale con i due terzi dei voti.

**130.** Sorgendo qualche difficoltà o dubbio in campo pratico circa l'interpretazione della costituzione, si ricorrerà alla consulta generale. Se il capitolo generale riterrà necessaria l'interpretazione autentica di qualche articolo della costituzione, ne farà richiesta, corredata dal proprio voto, alla Sede Apostolica.

# **DISPOSIZIONI GENERALI**

Testo approvato dal LII capitolo generale (Bucchianico, maggio 1983) e armonizzato dalla generale consultata in base alle modifiche introdotte dalla S. Sede alla costituzione

## LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA

### LA COMUNITA' (C 15-24)

1. La vita della comunità sia coordinata dal superiore secondo le esigenze generali e particolari (C 22-23).
2. Il superiore promuova e la comunità favorisca l'aggiornamento culturale dei religiosi nel campo delle discipline ecclesiastiche e sanitarie, offrendo loro possibilità di studi e di strumenti adeguati (C 87).
3. Il religioso, impedito di osservare l'orario comune giornaliero, si preoccupi di non creare disagio alla comunità (C 20).
4. In tutte le case dell'Ordine, ricevuto l'annuncio della morte di un confratello, i religiosi preghino per lui nella messa e, per tre giorni, dopo le orazioni comuni, recitino le preghiere di suffragio (C 18).

Nel mese di novembre si celebri nelle nostre case una messa in suffragio di tutti i defunti che durante la loro malattia furono assistiti dai nostri religiosi.

5. Ogni mese si celebrino, in ciascuna casa, due messe con le seguenti intenzioni: la prima per i religiosi vivi e defunti di tutto l'Ordine, la seconda per i nostri benefattori vivi e defunti.

### I CONSIGLI EVANGELICI

6. L'esercizio della povertà è regolato più dall'interiore distacco personale che non dai permessi del superiore (PC 13 a); ciascuno, perciò, consideri attentamente la propria responsabilità nel chiedere un permesso al superiore (C 34).

7. La nostra povertà per quanto riguarda il tenore di vita, deve adeguarci alle persone di modesta condizione secondo i singoli paesi in cui viviamo. Gli edifici, i viaggi e gli strumenti di lavoro più costosi devono essere in funzione dell'apostolato (C 35).
  
8. La nostra povertà si manifesta anche nella pratica e nello spirito del lavoro (PC 13c), per cui apparteniamo alla categoria di coloro che lavorando si guadagnano il pane quotidiano. Il superfluo, destinato ai bisogni dei poveri, sarà devoluto alle case più povere, alle missioni e agli indigenti (C 34-35).
  
9. La nostra povertà che fortifica l'unione dei cuori e delle anime, richiede che tutte le cose, acquistate o da acquistarsi, siano messe in comune, e che si eviti una incoerente disuguaglianza nel tenore di vita dei religiosi (C 34).
  
10. Ognuno sia disponibile all'obbedienza ed eviti di fare pressione per rimanere in una determinata casa o ufficio. La ricerca di prelatura o di dignità dentro o fuori l'Ordine è assolutamente contraria allo spirito della nostra vocazione (C 40).

## IL MINISTERO

11. Oltre alle scienze teologiche, bibliche e catechetiche, che devono essere adeguatamente e ininterrottamente perfezionate, i religiosi coltivino quella preparazione sanitaria che è richiesta dai tempi, assieme allo studio delle scienze atte a fornire una conoscenza più approfondita della persona umana. Frequentino corsi di pastorale, secondo le necessità del luogo e le capacità di ognuno, corsi di altre scienze affini e dell'ambito della salute, come sociologia, psicologia, dinamica di gruppo, medicina, psichiatria (C 85).

**12.** I nostri religiosi si impegnino a promuovere in tutti i modi la teologia e la pastorale della salute, a insegnare l'etica professionale, ad aiutare e stimolare le organizzazioni dei cappellani ospedalieri, a cooperare alla stampa riguardante gli ammalati o in qualche modo attinente ai problemi del mondo della salute. Si servano dei mezzi moderni di comunicazione sociale adatti all'apostolato.

**13.** Tengono in debita considerazione le comunità delle religiose che svolgono il loro ministero negli ospedali; promuovano la loro cooperazione e le sostengano nelle difficoltà più rilevanti. Non trascurino la formazione spirituale, etica e pastorale delle religiose e degli altri gruppi che lavorano nell'ospedale (C 52).

**14.** I nostri si impegnino a sviluppare la compartecipazione e collaborazione interdisciplinare con gli operatori sanitari (C 52).

**15.** I nostri religiosi si interessino delle malattie così dette sociali, quali l'alcoolismo, l'abuso degli stupefacenti, la droga, le varie forme di esaurimento mentale, oggi così diffuse. Prestino, inoltre, la dovuta attenzione ai gravi problemi degli anziani, degli abbandonati, delle condizioni sanitarie dei popoli in via di sviluppo, della fame nel mondo, e ad altre necessità sociali (C 51).

**16.** Per una efficace e responsabile assistenza sanitaria ai malati, i nostri procurino di conseguire la necessaria qualificazione riconosciuta dalle leggi locali, e si tengano continuamente aggiornati nella scienza e nella tecnica professionale (C 85, 87).

Siano inoltre di esempio al personale laico, anche sotto l'aspetto della professionalità d'intesa con la comunità partecipino attivamente alle loro associazioni e iniziative quando queste sono compatibili con gli obblighi dello stato religioso (C 52, 54).

**17.** I nostri religiosi siano pronti ad assistere gli infermi, i feriti e i moribondi anche con rischio della vita, sia che il pericolo provenga da malattia contagiosa, come da qualsiasi altra calamità(C 28, 49).

**18.** Mantengano rigorosamente il segreto professionale su quanto vengono a conoscere nell'esercizio del ministero.

**19.** Usino rispetto e carità anche verso coloro che, nell'assistenza agli infermi, pensano e operano diversamente da noi sul piano politico, sociale e religioso. Quanto più si sforzeranno di comprenderli, tanto più facile sarà avviare con essi un colloquio senza che ne vengano a scapitare i diritti della verità(GS 28).

Rispettino la responsabilità professionale di ognuno (AA 27).

**20.** Nell'assistere gli infermi i nostri religiosi non abbiano mai di mira il guadagno, né la prospettiva di compensi temporali, ma vi attendano per amor di Dio e del prossimo e per l'obbligo derivante dalla propria vocazione. Vivendo, tuttavia, del frutto del proprio lavoro, possono accettare una giusta retribuzione (C 34).

**21.** Quando, per circostanze speciali, venisse ostacolato il ministero proprio dell'Ordine, i nostri religiosi studino di conservare integro lo spirito dell'Istituto con la pratica di opere ispirate dalla carità di Cristo.

**22.** La generale consulta o i consigli provinciali, in circostanze particolari, incarichino degli esperti di effettuare indagini e relazioni statistiche sul nostro ministero, secondo il metodo della sociologia religiosa, per trarne utili indicazioni pastorali.

**23.** Quando si assume il servizio continuo in ospedali non di nostra proprietà si rediga con gli amministratori una convenzione che specifichi i reciproci doveri e diritti. Nello stendere la convenzione si tenga presente, anzitutto, il bene degli infermi.

Per quanto è possibile si assicuri: a) la libertà dell'azione pastorale; b) la dipendenza dai superiori dell'Ordine; c) un alloggio adatto; d) una conveniente retribuzione; e) un ragionevole periodo di riposo e di ferie; e altri particolari, secondo le varie circostanze.

**24.** Le nostre case di cura, di qualsiasi genere, rispondano a vere necessità sociali e provvedano nel miglior modo possibile, con le strutture tecniche, sanitarie e religiose, alla salute degli infermi. Siano inserite nelle programmazioni predisposte per la promozione della salute. Si può ricevere dagli infermi o da qualsiasi istituto pubblico una congrua retta, purché sia evitata ogni cupidigia di guadagno. Nei limiti delle possibilità si accettino gratuitamente gli infermi sprovvisti di previdenze sociali.

Le nostre case di cura, come scuole di carità offrano ai giovani l'occasione di conoscere e di vivere integralmente lo spirito del nostro Istituto (C 75).

I superiori provvedano, secondo le possibilità ad affidare a persone laiche competenti gli incarichi amministrativi meno affini al nostro ministero.

**25.** Nei luoghi dove l'evoluzione dei tempi e il metodo pastorale lo suggeriscono, l'Ordine nostro sia favorevole a nuove forme di presenza e di azione nel mondo della salute.

**26.** I nostri religiosi dedichino cure speciali, aiuto spirituale e materiale agli infermi cronici e ai vecchi degenti nelle loro case, essendo essi spesso afflitti da necessità e ristrettezze.

**27.** I nostri religiosi si avvalgano della facoltà di celebrare la messa nella stanza degli infermi, per dare agli stessi e ai loro familiari testimonianza della solidarietà della Chiesa e illuminare con la fede le sofferenze della vita.

**28.** Le nostre missioni, anche se fondate da province diverse, siano considerate un onore e un impegno di tutto l'Ordine; ricevano da parte di tutti la cooperazione della preghiera e, per quanto è possibile, l'aiuto in persone e in mezzi materiali (C 56, 75).

Coloro che vengono assegnati alle missioni siano debitamente preparati per adempiere nel miglior modo possibile i compiti che saranno loro affidati in terra di missione.

**29.** Non si aprano nuove case dove non esiste possibilità alcuna di esercitare il ministero proprio dell'Istituto, affinché l'Ordine non venga distolto dal suo fine principale (C 10, 42, 43).

Nelle parrocchie, erette a norma dell'art. 10 della costituzione e con il consenso della consulta generale, si abbia a cuore in modo particolare l'assistenza agli infermi.

## LA VITA SPIRITUALE (C 61-69)

**30.** Le nostre pratiche comuni di pietà siano conformi alla liturgia della Chiesa universale. Chi non potesse abitualmente intervenire alle preghiere comuni quotidiane vi supplisca in privato (C 64).

**31.** Oltre alla recita delle preghiere comuni, ciascuno, durante il giorno e per un conveniente spazio di tempo, si applichi all'orazione mentale, scegliendo i modi più idonei al conseguimento dell'unione con Dio e al progresso nella vita spirituale (C 64).

**32.** In onore della Beata Vergine Maria si celebri devotamente la festa della Immacolata Concezione e, ricorrendo in tal giorno la data di fondazione del nostro Ordine, si rinnovino, per devozione, i voti perpetui.

Si onori anche, secondo un'antica tradizione, la Madre del Salvatore col titolo di Salute degli infermi (C 68, 74).

- 33.** Tutti i religiosi attendano ogni mese al ritiro spirituale e ogni anno agli esercizi spirituali (C 66).
- 34.** Nelle disposizioni provinciali si stabiliscano norme circa l'orazione mentale, la liturgia delle ore, gli esercizi di pietà, la celebrazione eucaristica, le messe e i suffragi per i defunti della provincia, le norme particolari sull'osservanza dei voti, sulla vita comunitaria e la clausura (C 64, 62).
- 35.** L'abito proprio dell'Ordine è quello tradizionale con la croce rossa. E' permesso vestire secondo le legittime usanze della Chiesa locale, portando una croce rossa come distintivo (C 69 b).

**LA FORMAZIONE**  
**(C 70-88)**

## LA FORMAZIONE

**36.** Il superiore provinciale, con il consenso del proprio consiglio, ha facoltà di a) nominare per un triennio il maestro dei novizi, confermarlo nel suo ufficio, rimuoverlo, e, se le circostanze lo richiedessero, dopo averlo ascoltato, assegnargli un assistente; b) nominare per un triennio il maestro spirituale degli alunni in formazione dopo il noviziato, confermarlo nel suo ufficio e rimuoverlo, dargli un assistente, qualora fosse necessario, dopo aver ascoltato il maestro stesso; c) ammettere gli aspiranti al noviziato; d) dimettere i novizi; e) ammettere i novizi alla professione temporanea e prorogarne il tempo di durata con la rinnovazione della professione; f) ammettere ai ministeri e agli ordini sacri (C 83).

**37.** In ciascuna provincia coloro che sono in formazione vengono educati secondo un particolare "regolamento di formazione" in cui le leggi generali della Chiesa, nonché le norme della costituzione e delle disposizioni generali, sono adattate alle particolari circostanze dei luoghi e dei tempi.

Tale regolamento di formazione, da aggiornarsi periodicamente tenendo presenti gli orientamenti della Chiesa locale, è stabilito dal capitolo provinciale e approvato dalla consulta generale (C 72).

**38.** Per l'ammissione dei novizi e l'ordinamento dei noviziati si osservino le disposizioni ecclesiastiche (C 83).

**39.** Nelle disposizioni provinciali, si stabiliscano norme per l'ammissione al noviziato, alla professione temporanea e alla professione perpetua.

**40.** Il noviziato inizia nel giorno stabilito dal provinciale, con una appropriata celebrazione liturgica. Il documento autentico attestante l'inizio del noviziato sia sottoscritto dal novizio e dal maestro.

Si compili debitamente e sia trasmesso alla consulta generale l'elenco dei documenti secondo il prontuario dell'Ordine.

**41.** Per conseguire una educazione più completa i novizi delle singole province possono compiere, fuori della casa di noviziato, uno o più periodi di attività formativa, secondo le norme stabilite dal regolamento di formazione.

**42.** I novizi possono attendere a studi utili alla loro migliore formazione, determinati dal regolamento di formazione delle singole province.

**43.** Al maestro, che deve essere un religioso professo di voti perpetui, compete la formazione dei novizi; egli, tuttavia, sarà aiutato da operatori idonei, da consultarsi circa il profitto dei novizi.

**44.** Il maestro dei novizi, in tempi determinati e in particolare prima della professione, presenti al provinciale una relazione su ogni novizio, dopo aver ascoltato i operatori e i religiosi della comunità

**45.** I superiori maggiori possono dimettere dal noviziato un novizio non idoneo. Per causa grave, anche il superiore locale, dopo aver ascoltato il maestro, può dimettere un novizio; sarà poi suo dovere darne sollecita comunicazione al provinciale.

**46.** I candidati, prima della professione temporanea, cedano l'amministrazione dei beni a persona di loro fiducia e dispongano del loro uso e usufrutto.

Prima della professione perpetua facciano la rinuncia dei beni, e questo, se è richiesto dalle leggi, abbia la convalida civile. Possono

modificare le disposizioni prese, solo con licenza del superiore maggiore (C 34).

Gli atti contrari al voto di povertà sono invalidi. Tutto quello che a qualunque titolo il religioso riceve, va all'Istituto.

**47.** La scelta a diventare padre o fratello, abitualmente espressa alla professione temporanea, per serie ragioni può essere differita fino alla professione perpetua.

Il religioso di voti perpetui può sempre chiedere di accedere agli ordini sacri. Sarà necessario un periodo di adeguata preparazione, e per l'ammissione è richiesto il giudizio di idoneità da parte del superiore, udito il parere della comunità e il consenso del provinciale con il suo consiglio.

**48.** Spetta ai superiori, anche locali, ricevere personalmente o tramite delegati, la professione dei loro religiosi.

**49.** Una volta l'anno, prese informazioni dai religiosi della casa, il superiore, unitamente al maestro di spirito, trasmetta al provinciale una relazione scritta, approvata dal consiglio locale, circa la condotta dei religiosi in formazione dopo il noviziato.

**50.** Prima della professione perpetua, in tempo opportuno, il provinciale o un suo delegato ascolti con discrezione tutti i religiosi della casa dove risiede il candidato e raccolga altre notizie utili all'esame di ammissione.

**51.** Quando un alunno sarà inviato in una provincia dell'Ordine diversa dalla propria per completare la sua formazione, dovrà stendersi una convenzione tra i due provinciali relativamente alle facoltà previste dagli articoli 36 di queste disposizioni generali e 83 della costituzione.

**52.** I documenti relativi alla professione temporanea e alla professione perpetua siano conservati diligentemente nell'archivio dell'Ordine e della provincia.

**53.** I religiosi di professione temporanea partecipino progressivamente alla vita della provincia, prendendo parte alle sue diverse iniziative, organismi pastorali, riunioni e anche ai capitoli, secondo la norma stabilita nell'art. 111 D.G.

**54.** Nel caso di accoglimento nell'Ordine di un religioso di voti perpetui di un altro istituto, si osservino le disposizioni canoniche vigenti (can. 684, 1, 2, 3, 4 e can. 685, 1, 2).

Può essere ammesso alla professione perpetua solo dopo tre anni di "probazione". Durante questo periodo acquisterà un'approfondita conoscenza del nostro carisma e della nostra spiritualità

**LA STRUTTURA  
DELL'ORDINE**

## CAPITOLO I

### LE PERSONE E LE PARTI DELL'ORDINE

**55.** Quando un religioso, per ragionevole motivo, chiede o consente di essere ascritto definitivamente ad un'altra provincia, la consulta generale, udito il parere dei due provinciali interessati, emani, a sua discrezione, un decreto da pubblicarsi nelle due province e il religioso, se è vocale, goda nella nuova provincia di voce attiva e passiva (C 95).

**56.** Il superiore generale, per giusto motivo, può trasferire un religioso da una provincia a un'altra, dopo aver ascoltato l'interessato e i due provinciali. In questo caso il religioso rimane ascritto alla sua provincia. Quanto all'uso della voce attiva e passiva, si stipuli tra i rispettivi provinciali una convenzione da sottoporre all'approvazione della consulta generale (C 95).

**57.** Il superiore generale, uditi i provinciali e i religiosi interessati, ha facoltà di chiamare, da qualsiasi provincia dell'Ordine, tanti religiosi quanti ne riterrà necessari per gli incarichi riguardanti l'Ordine come tale, le attività delle case a lui immediatamente soggette e l'esercizio del nostro ministero.

Tutti questi incarichi cessano allo scadere del sessennio; il nuovo superiore generale, uditi i consultori, può riconfermare per detti incarichi gli stessi religiosi o chiamare degli altri.

**58.** Chi ha ricoperto la carica di superiore generale dell'Ordine può partecipare ai capitoli provinciali della provincia in cui di fatto risiede, fino al successivo capitolo generale, al quale, peraltro, ha diritto di partecipare.

**59.** Chi per un sessennio ha ricoperto la carica di consultore o provinciale, ha diritto di intervenire, fino al successivo capitolo generale, ai capitoli provinciali, e cioè il consultore nella sua provincia e il provinciale nella provincia da lui già retta, purché entrambi risiedano nelle province in questione.

**60.** Le missioni e le fondazioni possono essere erette in vice-province, quando raggiungano un minimo di trenta religiosi (C 94).

## CAPITOLO II

### I SUPERIORI

**61.** I superiori non esercitino alcun atto di autorità se non dopo aver espletato quanto, secondo il rituale dell'Ordine, è richiesto prima di assumere il governo.

**62.** Qualora il bene dell'Ordine o della provincia lo esigesse, il superiore generale, con il consenso della consulta, può rimuovere i superiori durante il periodo del loro ufficio; trattandosi di un superiore locale, agisca dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale.

**63.** I superiori nominati nel corso del triennio rimangono in carica per il resto del triennio stesso; tale periodo, tuttavia, non va computato nel tempo stabilito per il governo dei superiori.

**64.** I superiori provinciali e locali, anche se nelle lettere patenti risultano nominati per tre anni fino alla scadenza del triennio in corso, rimangono nell'ufficio e nelle funzioni di superiori sino a che i loro successori non ne prendano possesso.

**65.** I superiori devono trasmettere con diligenza ai loro religiosi le disposizioni e i decreti della santa Sede e dei superiori maggiori, curando che vengano osservati.

**66.** Il superiore generale si consulta anche con i superiori provinciali circa le questioni più importanti che riguardano tutto l'Ordine. Ogni anno, poi, e quando il caso lo richieda, li convochi insieme per trattare, con la consulta generale, i vari problemi.

Il provinciale, parimenti, raduni di tanto in tanto i superiori locali e, a sua discrezione, anche altri religiosi di conveniente scienza ed esperienza, per trattare della vita spirituale e di altri argomenti relativi alla vita e all'attività della provincia.

Tutti i superiori, rispettando le giuste e legittime differenze, vigilino perché ciò che è particolare non solo non ostacoli l'unità ma piuttosto la favorisca. Promuovano tra le diverse parti dell'Ordine la comunione fraterna, lo scambio delle esperienze pastorali e attività inerenti al nostro ministero, e l'aiuto materiale.

**67.** Gli atti e i registri prescritti dalle disposizioni provinciali siano compilati accuratamente. Il provinciale e i superiori locali provvedano che tutti gli atti e i documenti riguardanti la provincia e la casa siano bene ordinati e diligentemente custoditi nell'archivio; la cronaca delle case e della provincia sia annotata in un libro a parte, perché se ne tramandi la memoria ai posteri.

**68.** Allo scadere del mandato, i superiori consegnino fedelmente ai successori i registri, gli inventari, la cassa, l'archivio con i documenti riguardanti il governo e l'amministrazione della provincia e della casa.

## I CONSULTORI GENERALI (C 99-101)

**69.** Si eleggono tra i religiosi di tutto l'Ordine, tenendo conto della pluralità di lingua e di cultura, almeno quattro consultori competenti per gli uffici propri della consulta.

Non può essere eletto consultore un religioso di quella provincia alla quale appartiene il superiore generale, e possibilmente non vengano eletti due consultori della stessa provincia. Nessuno può essere eletto consultore per tre volte consecutive.

**70.** A tutti e a ciascun consultore è affidata la responsabilità del bene dell'Ordine, le cui questioni devono essere trattate nei consigli generali. A questo scopo i consultori risiedano, nei limiti del possibile, nella stessa casa col superiore generale e siano soggetti solo a lui per quanto riguarda la disciplina domestica.

**71.** I rapporti di corrispondenza e le pratiche d'ufficio dei superiori provinciali con la consulta, siano regolati con appositi accordi tra la consulta e i provinciali stessi. Tale disposizione, tuttavia, non limita in alcun modo il diritto di ogni religioso di trattare direttamente con il superiore generale o con qualsiasi altro consultore.

**72.** Se un consultore rinuncia all'ufficio, o muore, la consulta generale ne elegge un altro, sentito il parere dei provinciali di tutto l'Ordine.

**73.** E' ufficio del procuratore generale trattare presso la santa Sede gli affari dell'Ordine approvati dal superiore generale, o dalla consulta, o a lui per compito affidati. Il procuratore generale trascrive o fa trascrivere in un apposito registro, denominato "Libro della Procura", tutti i documenti e gli atti che l'Ordine o i singoli abbiano chiesto e ottenuto, autenticandoli con la propria firma. Trascrive, inoltre, nello stesso registro, tutti gli atti "pro informazione et voto" a lui o al superiore generale rimandati, con la postilla e i relativi rescritti. I documenti originali, invece, li consegna all'archivio dell'Ordine, oppure li trasmette ai destinatari (C 100).

**74.** E' compito del segretario generale, che è eletto dalla consulta tra i consultori stessi, riportare diligentemente nel libro degli "Atti della consulta generale", tutte le discussioni del consiglio generale; registrare il nome di tutti i religiosi con la data di nascita, noviziato, professione, ordinazioni sacre, morte o uscita dall'Ordine, e altre cose degne di nota; trasmettere, debitamente sottoscritte, le disposizioni della generale consulta, come pure i decreti, la corrispondenza, le lettere patenti, la pubblicazione di nomine e cose simili; custodire, inoltre, con diligenza e

con ordine, tutti i documenti e gli atti relativi al governo e alla storia dell'Ordine (C 100).

**75.** L'economista generale adempie il suo ufficio secondo, le direttive della stessa consulta (C 127).

E' suo compito amministrare i beni dell'Ordine nel suo insieme e delle case direttamente soggette al superiore generale; beni destinati al sostenimento delle dette case e alle esigenze dell'Ordine.

La consulta generale gli affida la vigilanza, in modo particolare, sulla retta amministrazione dei beni delle singole province e case (C 100).

## I CONSIGLI GENERALI

**76.** Le questioni per le quali è richiesto il consenso della consulta generale, devono essere sempre esaminate e discusse collegialmente, giudicate con voto segreto e la decisione mandata ad effetto; il superiore generale che agisce senza o contro tale consenso, agisce invalidamente.

**77.** Il superiore generale propone gli argomenti da trattare nel consiglio. Sia il generale come i consultori hanno il diritto di decidere, approvando o respingendo, ciascuno con un solo voto deliberativo, nelle materie rimesse alla decisione della consulta generale dalla costituzione o dalle disposizioni. Affinché qualsivoglia questione possa considerarsi decisa dal consiglio generale, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti la questione è risolta dal preside.

**78.** Nei consigli, oltre il preside, devono essere presenti almeno due consultori. Ogniqualvolta non si raggiunga tale numero, altri religiosi, non però più di due e già in precedenza scelti dalla consulta, possono assolvere il compito di consultori.

**79.** Le questioni per le quali è richiesto solo il parere della consulta generale devono essere anch'esse collegialmente discusse; in questo caso, però, il superiore generale, dopo aver ascoltato l'opinione dei singoli consultori, può, al termine di un solo scrutinio, o anche senza scrutinio alcuno, risolvere a sua discrezione le questioni proposte. Sebbene non vincolato al voto consultivo, nemmeno a quello unanime dei consultori, il superiore generale, tuttavia, tenga in gran conto i pareri espressi all'unanimità né si discosti da essi senza un motivo che a lui sembri fortemente giustificato.

**80.** I decreti approvati alla presenza del superiore generale, non si mutino durante la sua assenza; così pure non si proceda, senza il suo beneplacito, ad alcuna nomina o elezione, né si decidano questioni di maggiore importanza.

## ALTRI UFFICI DELLA CURIA GENERALE

**81.** Presso la curia generale si istituiscano i segretariati e gli Uffici giudicati necessari o utili al bene e allo sviluppo di tutto l'ordine. I segretariati siano diretti da membri della consulta.

**82.** Il segretariato per il ministero raccoglie e trasmette informazioni sulle iniziative pastorali dell'Ordine, promuove studi, esperienze, convegni e seminari a scopo di ragguaglio e di aggiornamento, cerca di mantenere vivo l'interesse per un servizio ai malati che corrisponda ai bisogni dei tempi e dei luoghi.

**83.** Il segretariato per la formazione ha il compito di promuovere iniziative di animazione nel settore della pastorale vocazionale, la formazione dei candidati e la formazione permanente dei religiosi.

**84.** Il segretariato per le missioni è responsabile dell'animazione missionaria nell'Ordine. Promuove studi e scambi di esperienze in campo missionario e favorisce il coordinamento delle varie attività

**85.** La commissione economica centrale, nominata dalla consulta, esaminerà i progetti proposti dalla consulta stessa, dandone un parere tecnico, economico e amministrativo. Inoltre avrà cura di esaminare i bilanci annuali delle province e della casa generalizia.

**86** La consulta generale designi un postulatore per le cause di beatificazione e canonizzazione dei confratelli morti in fama di santità

## I SUPERIORI PROVINCIALI (C 102, C 104)

**87.** Tutti i vocali hanno il diritto di inviare la scheda di votazione per la nomina del superiore provinciale.

Nelle schede indichino due nomi. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza assoluta come primo votato, si conteggino i voti in questo modo: ogni voto dato al primo avrà valore di tre punti, ogni voto dato al secondo avrà valore di un punto solo.

I religiosi che dimorano nelle case direttamente soggette al superiore generale, usufruiscono di questo diritto nella propria provincia.

**88.** Sarà nominato superiore provinciale colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'articolo 87, a meno che gravi motivi non consiglino diversamente. In caso di esclusione del primo votato, si proponga quello che dopo di lui ha riportato il maggior numero di voti.

**89.** Il superiore provinciale può trasferire i religiosi da una casa all'altra nell'ambito della provincia. I religiosi assegnati dal superiore generale ad una casa, non vengano rimossi senza il consenso del medesimo.

**90.** Il superiore provinciale informi il superiore generale e la consulta almeno sui problemi più importanti della provincia; invii, inoltre, alla consulta la relazione annuale secondo i formulari prescritti.

**91.** Quando muore un religioso della provincia, il provinciale ne dà notizia per lettera alla consulta generale e alle comunità della provincia, rendendo noto il giorno e le circostanze della morte, affinché si facciano subito i consueti suffragi.

**92.** Quando i contatti con la consulta generale sono di fatto interrotti, p.e. in tempo di guerra, di persecuzioni o di altri disordini civili, né sussiste, a giudizio del provinciale e del suo consiglio, speranza di veder mutata in breve tempo la situazione, il provinciale è investito ex iure delle seguenti facoltà a) ammettere i candidati alla professione perpetua premessi gli scrutini e quanto altro prescritto dal diritto; b) dimettere - oltre le facoltà già a lui stesso conferite dai sacri canoni - i professi di voti temporanei, secondo le norme del diritto comune; c) rimuovere dall'ufficio i superiori locali; d) concedere il permesso, riservato alla consulta generale, di vendere i beni, affittarli, contrarre debiti o impegni, effettuare spese straordinarie.

Il provinciale non può servirsi delle predette facoltà delegate se non con il consenso dei consiglieri. Di ciascuna deliberazione presa in forza delle suddette facoltà si compilino accuratamente gli atti, a meno che le circostanze non suggeriscano diversamente. Dei singoli atti si spedisca al più presto copia conforme alla consulta generale.

**93.** Quando il provinciale è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere, e se questi è, a sua volta, per qualsiasi motivo impedito, viene sostituito dal secondo consigliere.

**94.** Se il provinciale muore o per qualsiasi ragione non esercita più l'incarico, il primo consigliere assume l'ufficio di vicario provinciale fino a quando la consulta generale non designi un vicario provinciale, oppure, dopo aver ricevuto le schede di cui all'articolo 87 delle disposizioni, non nomina un nuovo provinciale.

## I CONSIGLIERI PROVINCIALI (C 107)

**95** Tutti i vocali, dopo la nomina del provinciale, inviino a Roma un'altra scheda in cui propongono i nomi dei consiglieri provinciali. Il superiore generale, quindi, ascoltato il parere del provinciale e con il consenso della consulta, nomina i consiglieri provinciali e, in quelle province nelle quali i consiglieri sono soltanto due, anche un sostituto da scegliersi tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

**96.** Le questioni da definire con il consenso dei consiglieri, una volta proposte dal provinciale ed esaminate collegialmente, vengono decise a maggioranza di voti.

Dopo aver convocato tempestivamente la riunione del consiglio, il provinciale può effettuarla anche con la presenza di due soli consiglieri.

**97.** Anche le questioni per le quali è richiesto soltanto il parere dei consiglieri, è bene che, per quanto è possibile, siano discusse collegialmente. In tutti i casi, per tali questioni, il provinciale è tenuto a richiedere, a voce o per lettera, separatamente, il parere dei consiglieri, anche se, dopo, può decidere come meglio ritiene opportuno.

**98.** Di ogni deliberazione presa, sia con il consiglio, sia specialmente con il consenso dei consiglieri, si redigano accuratamente gli atti, a meno che il consiglio provinciale, prudentemente, non giudichi di fare diversamente in casi particolari.

**99.** Quando, per qualsiasi motivo, durante il triennio, il provinciale lascia l'incarico, il mandato dei consiglieri permane fino alla nomina del nuovo provinciale.

## LA VISITA PASTORALE (C 105)

**100.** Per tutto il tempo della visita pastorale rimane sospesa la giurisdizione dei superiori delle case nelle quali ha luogo la visita.

**101.** Il superiore generale in visita ha facoltà di trattare e di decidere anche le questioni per le quali è richiesto il consenso o il consiglio della consulta generale. Sono escluse solo le questioni per le quali è richiesto il consenso della consulta generale è richiesto dal diritto comune.

**102.** Il visitatore ascolti tutti i religiosi, uno ad uno. In questo colloquio personale cerchi di conoscere se nella comunità vige la vita comune, lo spirito di carità fraterna, l'attaccamento al nostro Istituto, al fine di promuovere la vita religiosa e apostolica.

**103.** Il visitatore abbia cura di notificare le prescrizioni che, dopo matura, riflessione, avrà ritenuto opportune. Di tutto informi con esattezza la consulta generale e trasmetta ad essa i relativi atti. Si guardi soprattutto dall'eccedere i limiti della propria autorità ordinaria o delegata.

## I SUPERIORI LOCALI (C 106)

**104.** Avvenuta la nomina dei provinciali, il superiore provinciale, dopo essersi consultato come previsto dalle norme delle disposizioni

provinciali, e con il consenso del suo consiglio, nomina i superiori locali e comunica l'elenco delle nomine alla consulta.

I superiori locali per essere nominati devono avere almeno tre anni di professione perpetua. Rimangono in carica per un triennio, al termine del quale possono essere confermati una seconda volta.

Se, per gravi ragioni, fosse necessaria la conferma di un superiore locale per il terzo triennio consecutivo, si richiede che i religiosi della casa siano consultati segretamente e che la maggioranza di essi acconsenta. La conferma, comunque, è riservata al superiore generale, con il consenso del suo consiglio.

**105.** Il superiore risieda nella propria casa e non assuma impegni che lo trattengano troppo tempo fuori di casa.

Quando il superiore è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere o un altro religioso delegato dal superiore; questi, però, non si scosti dalle disposizioni e ordinamenti del superiore.

## I CONSIGLIERI LOCALI (C 107)

**106.** Il superiore provinciale, dopo la nomina del superiore locale, e dopo averne ascoltato il parere, al più presto nomina per un triennio i consiglieri locali, che devono essere almeno due. Sempre dopo aver sentito il parere del superiore, il provinciale stabilisca quale dei religiosi nominati debba essere il primo consigliere (C 107).

**107.** Quando, per qualsiasi motivo, il superiore locale lascia il suo ufficio, i consiglieri restano in carica fino alla nomina del nuovo superiore. Il mandato del consigliere decade quando il religioso è trasferito in un'altra casa, o quando, per giusta causa, viene rimosso da tale ufficio da parte del consiglio provinciale.

## CAPITOLO III

# I CAPITOLI

## IL CAPITOLO GENERALE E LA SUA CONVOCAZIONE (C 112-116)

**108.** Il capitolo generale ordinario si celebra ogni sei anni nel luogo stabilito dalla consulta generale e ha inizio il 2 maggio, a meno che particolari circostanze non consiglino altra data. La convocazione del capitolo deve essere fatta almeno sei mesi prima dell'inizio del medesimo.

**109.** Dopo la intimazione del capitolo generale non si faccia alcuna nomina di superiori; in caso di urgente necessità vengano designati superiori "ad tempus", cioè fino alla nomina dei superiori che si farà dopo il capitolo generale.

I superiori "ad tempus" partecipano solo al capitolo locale della nuova comunità e hanno diritto di intervenire al capitolo provinciale.

Se un religioso, dopo la convocazione del capitolo generale o provinciale, viene trasferito in un'altra casa, parteciperà al capitolo della casa di destinazione se non è ancora stato fatto, salvo che abbia già partecipato al capitolo della casa di origine.

**110.** Ogni volta che si ritenga necessario o utile, possono essere convocati al capitolo generale o provinciale, con il consenso del capitolo, degli esperti non capitolari, i quali, però, non hanno diritto di voto.

**111.** Nelle disposizioni provinciali si stabilisca se e in quale proporzione, i delegati dei religiosi con vincolo temporaneo possano intervenire, senza diritto di voto, ai capitoli provinciali. Analogamente si possono stabilire norme sulla partecipazione dei religiosi di voti temporanei ai capitoli locali.

**112.** Nelle singole province il capitolo provinciale è preceduto dai capitoli locali, secondo le norme delle disposizioni provinciali. Nessun vocale sia privato del suo diritto di intervenire al capitolo locale.

Non solo le province e le comunità ma anche il singolo religioso può liberamente inviare al capitolo generale i suoi desideri e suggerimenti, entro i tempi e secondo i criteri stabiliti dalla consulta.

## I CAPITOLI LOCALI IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO PROVINCIALE (C 118)

**113.** Il capitolo locale deve essere indetto dal superiore della casa nella quale si celebra il capitolo. Il superiore provinciale può dare il suo voto e presiedere a un solo capitolo locale, da lui liberamente scelto nella provincia; in tal caso, il superiore locale convocherà il capitolo per mandato del provinciale.

**114.** Compiuto l'appello nominale dei singoli capitolari e designati tra essi dal preside i due scrutatori, si procede all'elezione del segretario capitolare, scelto sempre tra i membri del capitolo. Si passa, poi, alla trattazione delle questioni.

**115.** Gli atti dei capitoli locali siano trasmessi sollecitamente al superiore provinciale.

## I CAPITOLI PROVINCIALI IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO GENERALE (C 117)

**116.** Il capitolo provinciale venga indetto in tempo conveniente in modo che si concluda definitivamente due mesi prima del capitolo generale. Il provinciale, insieme all'atto di convocazione, trasmette alle singole case l'elenco, da affiggere in pubblico, di coloro che hanno diritto di partecipare al capitolo.

**117.** Fatto l'appello dei vocali e designati dal preside i due scrutatori, si procede alla elezione del segretario capitolare.

**118.** I superiori presentino la relazione economica della propria casa e il provinciale, quella relativa al bilancio provinciale, ossia ai beni della provincia nel suo insieme. Tutte queste relazioni sullo stato economico, esaminate dal capitolo provinciale, vengano redatte in un'unica relazione da trasmettere al capitolo generale.

**119.** Trattati e decisi tutti i problemi in discussione, si procede alla elezione di due delegati e dei rispettivi sostituti. La elezione sia fatta in modo che si passi alla elezione del secondo delegato soltanto dopo che il primo è già stato eletto; lo stesso si faccia anche nella elezione del primo e secondo sostituto.

La provincia che ha meno di trenta vocali, elegge un solo delegato e un solo sostituto.

Le fondazioni in regioni lontane e le missioni che hanno almeno dodici vocali, hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante da inviare al capitolo generale.

**120.** Se il provinciale, per giuste cause, non può partecipare al capitolo generale, sarà sostituito dal primo consigliere. Se, però, questi, nel

capitolo provinciale fosse già stato eletto delegato, allora spetterà al suo sostituto eletto partecipare al capitolo generale.

**121.** Nelle province e nelle vice-province, dove i capitoli locali non possono svolgersi, oppure sono giudicati inopportuni dal consiglio provinciale, si tiene direttamente un capitolo provinciale al quale hanno diritto di partecipare tutti i vocali della provincia per eleggere il delegato o i delegati e per trattare i problemi di maggiore importanza. In proposito si osservi quanto è prescritto per i capitoli provinciali in preparazione al capitolo generale.

Tutti i vocali hanno il diritto di intervenire a tale capitolo. I delegati vengono eletti sia con i voti dei vocali presenti, sia mediante le schede di quelli che sono legittimamente assenti; gli assenti, però, inviino le schede numerate, che valgono per ogni scrutinio eventualmente necessario.

Se invece, per particolari circostanze, neanche questa forma di capitolo fosse possibile, i delegati vengano eletti mediante le schede che i vocali manderanno al provinciale e che saranno da lui aperte alla presenza dei consiglieri; in questo caso vale la maggioranza relativa ottenuta in un solo scrutinio.

**122.** Nelle disposizioni provinciali si stabiliscano le norme con cui le missioni e le fondazioni, non costituite in vice-province, debbono eleggere il delegato al capitolo generale, nonché il modo in cui possono intervenire al capitolo provinciale.

## LA CONVOCAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL CAPITOLO GENERALE

**123.** Terminati i capitoli provinciali, la consulta generale trasmette sollecitamente ai vocali che parteciperanno al capitolo generale, le proposte e le deliberazioni formulate dai capitoli provinciali o dalla stessa consulta generale in preparazione al capitolo generale.

**124.** Il segretario generale, su incarico della consulta, dichiara formalmente in quale giorno avrà inizio il capitolo generale. Insieme all'atto di convocazione, da affiggere nella casa generalizia, venga pubblicato l'elenco dei vocali aventi diritto di partecipare al capitolo.

**125.** Fino alla elezione dei definitori, che succederanno agli scrutatori, il vicario generale sia primo scrutatore, e il consultore più anziano per prima professione sia secondo scrutatore, purché egli non sia già segretario.

**126.** Nella prima sessione, il segretario generale, che svolgerà il suo compito fino alla elezione del segretario capitolare, procede alla verifica dei capitolari chiamandoli per appello nominale.

**127.** In seguito, su mandato del preside, il segretario interroga i capitolari circa eventuali irregolarità verificatesi nei capitoli locali o provinciali in preparazione al capitolo generale e tali da rendere invalidi o illeciti gli atti, specie le elezioni. E' facoltà dei capitoli sanare i difetti di liceità, mentre per quelli di validità occorre il ricorso alla santa Sede. Quindi il segretario interroga di nuovo i capitolari, per sapere se ritengano il capitolo generale riunito regolarmente, legittimamente e validamente. Se non ci sono opposizioni riconosciute valide dall'assemblea, il preside dichiara formalmente aperto il capitolo generale.

**128.** Il segretario generale invita per nome tutti i superiori provinciali a presentare gli atti dei capitoli provinciali, che dovranno essere diligentemente esaminati. Per ultimo venga indetta la sessione successiva, cosa che si farà in ogni sessione.

**129.** Nella seconda sessione si elegge in primo luogo il segretario capitolare che ha il compito di trascrivere accuratamente negli atti tutto

quello che viene trattato nelle sessioni. Ad arbitrio del preside, gli può essere concesso per aiuto un secondo vocale, eletto tra i capitolari.

**130.** Il superiore generale presenta quindi una relazione sullo stato dell'Ordine. Dopo di ciò si procede subito all'elezione del nuovo preside. Poi si eleggono tra i capitolari quattro definitori generali, mediante un'unica scheda in cui si scrivono quattro nominativi. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Il nuovo preside e i definitori prendono posto al tavolo del definatorio, ceduto loro dal generale e dai consultori; i due definitori più anziani per prima professione fungono da scrutatori.

**131.** Subito dopo, la consulta generale uscente consegna al definatorio i sigilli dell'Ordine, mentre il timbro del capitolo generale viene consegnato al segretario capitolare.

**132.** Successivamente i superiori provinciali consegnano le relazioni sullo stato economico delle rispettive province. Allo stesso modo, il superiore generale uscente presenta il resoconto dell'amministrazione delle case immediatamente soggette al generale. Con lo stesso metodo usato per i definitori, vengono eletti dal capitolo almeno tre capitolari, che dovranno attentamente esaminare le suddette relazioni per riferirne al capitolo, al quale spetta quindi dare un giudizio definitivo circa la passata amministrazione.

**133.** Durante il capitolo generale, il governo dell'Ordine spetta al preside eletto dal capitolo, fino alla elezione del nuovo superiore generale; l'uno e l'altro sono assistiti dai definitori in qualità di consultori.

**134.** Nel definatorio, che deve riunirsi almeno una volta ogni giorno, il preside e i quattro definitori vagliano e dispongono le questioni da trattare nella sessione successiva. Il definatorio ha la stessa autorità della consulta generale, esclusa la facoltà della nomina dei superiori provinciali.

**135.** L'elezione del nuovo superiore generale si fa nella sessione proposta dal definitorio e confermata dallo stesso capitolo, non prima, però, del settimo giorno dall'inizio del capitolo. Nel giorno stabilito, dopo aver compiuto gli atti preparatori secondo il rituale, si procede alla elezione.

**136.** Quando per la convergenza dei voti l'elezione è compiuta, il preside o, nel caso in cui egli stesso sia stato eletto, il primo scrutatore, proclama ad alta voce l'avvenuta elezione secondo questa formula: "Io N.N., a nome di questo capitolo generale dichiaro N.N. eletto superiore generale dell'Ordine dei Ministri degli Infermi ".

**137.** Se l'eletto rinuncia, il definitorio rinvii la nuova elezione alla prossima sessione.

**138.** Dopo che il superiore generale è stato eletto e ha pronunciato la professione di fede, tutti i religiosi presenti nella casa sono chiamati a prestargli ossequio e l'elezione è annunciata a tutto l'Ordine.

**139.** Se viene eletto superiore generale uno dei definitori, questi prende immediatamente l'ufficio e il posto del preside; se nel capitolo è presente una persona delegata dalla santa Sede, il superiore generale eletto sarà primo definitore e scrutatore, e colui che era preside subentra nell'ufficio di secondo definitore e scrutatore. Se nessuno dei definitori viene eletto a tale ufficio, colui che era preside torni tra i capitolari.

Se viene eletto generale il segretario, si elegge subito un altro segretario.

Nell'eventualità che il generale eletto non faccia parte del capitolo, lo si inviti quanto prima per mezzo di una comunicazione del definitorio e, nel frattempo, il governo rimanga al preside e ai definitori; se, trascorso il tempo determinato dal capitolo, l'eletto non fosse ancora giunto, si continui il capitolo. Sciolto infine il capitolo, qualora il nuovo eletto

tardasse ad arrivare, il primo consultore eserciterà l'ufficio di vicario generale.

**140.** Verso la fine del capitolo generale vengono eletti i consultori generali. Queste elezioni devono essere compiute una dopo l'altra, separatamente per ogni consultore. Se gli eletti fossero assenti, è compito del definitorio d'informarli dell'ufficio loro conferito, perché si rechino quanto prima nella casa generalizia. Se invece possono giungere al capitolo, godono in esso della voce attiva e passiva. Il capitolo non si scioglie prima che gli eletti abbiano espresso l'accettazione.

**141.** Ogni volta che nel capitolo generale si elegge un nuovo superiore generale, per antica consuetudine tutti gli uffici dell'Ordine rimangono vacanti e si dovrà procedere a una nuova nomina dei superiori.

**142.** terminate le elezioni e conclusa la stesura dei decreti capitolari, il preside propone lo scioglimento del capitolo. Nel caso rimanga qualcosa indecisa, ascoltato il parere dei singoli capitolari, si procede a risolverla con voto segreto. Esaurite le votazioni, il preside dichiara chiuso il capitolo.

## CASI CHE POSSONO VERIFICARSI TRA LA CONVOCAZIONE E CONCLUSIONE DEL CAPITOLO GENERALE

**143.** Se nel tempo prossimo allo svolgimento del capitolo locale un superiore muore, rinuncia o per altro motivo cessa dall'ufficio e non è stato nominato un superiore ad tempus, il primo consigliere diventa preside provvisorio del capitolo. Eletto il segretario, si procede alla

elezione del preside definitivo del capitolo, che avrà diritto di intervenire al capitolo provinciale.

**144.** Il superiore locale che per gravi motivi non può partecipare al capitolo provinciale, può delegare un altro vocale della sua comunità

**145.** Se il provinciale, per malattia o per altra ragione, è impedito di prendere parte al capitolo provinciale ormai imminente, presiede il capitolo il primo consigliere provinciale.

**146.** Se nella imminenza del capitolo locale, qualche vocale rinuncia o è legittimamente impedito, il capitolo si tiene ugualmente, affinché non si rechi danno agli altri.

**147.** Se il segretario o qualcuno dei definatori é impedito, durante il capitolo, di adempiere al proprio ufficio, vi provveda il capitolo stesso.

## ALTRI CAPITOLI

**148.** Il capitolo generale straordinario, nel quale non avvengono elezioni, è presieduto dal superiore generale coadiuvato dal suo consiglio; perciò si omettono le elezioni del preside, dei definatori, del segretario e tutto ciò che riguarda le elezioni (C 121).

**149.** Il capitolo provinciale o vice-provinciale straordinario si svolge secondo le norme stabilite per gli altri capitoli provinciali (C 121; DG 116-122).

**150.** I capitoli locali sono costituiti dal superiore locale in qualità di preside, e dai vocali della casa. Il superiore provinciale ha facoltà di presiedere i capitoli locali che si tengono nella sua provincia; allo stesso

modo il superiore generale ha facoltà di presiedere i capitoli provinciali straordinari e i capitoli locali in tutto l'Ordine (C 118).

**151.** La convocazione dei capitoli locali spetta al superiore locale; tale convocazione, che determina anche le questioni da trattare, deve essere fatta tre giorni prima dell'inizio del capitolo (C 118).

**152.** Nel primo capitolo locale, dopo la nomina o la conferma del superiore, si elegge il segretario del capitolo, che ha il compito di trascrivere fedelmente quanto viene trattato nei capitoli.

**153.** Il superiore è tenuto a sottoporre al voto deliberativo del capitolo locale il bilancio preventivo, che dev'essere presentato al provinciale all'inizio dell'anno. Per tutte le spese non previste nel suddetto bilancio, e che si rendessero necessarie durante l'anno, si emanino apposite norme nelle disposizioni provinciali (DG 176).

**154.** Il superiore e i suoi consiglieri, ai quali spetta risolvere le questioni dibattute nel capitolo consultivo, tengano in gran conto il parere unanime dei vocali e non se ne allontanino senza un motivo molto grave, che loro stessi dovranno valutare. Quando si tratta di questioni da ratificarsi dai superiori maggiori, insieme alla decisione del consiglio locale devono essere presentati anche gli atti del capitolo locale consultivo.

# I BENI MATERIALI

## CAPITOLO I

### LA PROPRIETA' DEI BENI

**155.** Il patrimonio dell'Ordine è costituito, come tale, da tutti i beni provenienti, a qualunque titolo, dalle entrate di ogni genere del superiore generale, dei religiosi a lui immediatamente soggetti e dai contributi versati dalle province alla curia generalizia (C 123).

**156.** Il patrimonio di una provincia è costituito dai beni acquisiti come provincia, dai beni trasferiti dalle case alla provincia, dalle offerte date dai benefattori al provinciale, dai proventi dell'attività del provinciale e dei religiosi a lui immediatamente soggetti (C 123).

**157.** Il patrimonio delle singole case è costituito dai beni che vengono assegnati a una casa nella erezione canonica e da quelli che, a qualsiasi titolo, pervengono alla casa stessa o ai membri della comunità(C 123).

**158.** In campo legale siano adottate in ogni regione quelle forme giuridiche di dominio e di amministrazione che, secondo le leggi vigenti, garantiscono meglio la tutela, la difesa e l'uso dei beni affidati a noi dalla divina Provvidenza.

**159.** La consulta generale, dopo aver ascoltato il consiglio provinciale, determini i contributi che ogni provincia deve versare alla cassa generalizia.

Parimenti, il consiglio provinciale, ascoltato il capitolo locale, stabilisca i contributi che ogni casa deve versare alla cassa provincializia.

**160.** I beni mobili delle case, non necessari al sostentamento dei religiosi e alla manutenzione degli edifici e di altre cose, devono contribuire al bene di tutta la provincia, secondo un equo giudizio del provinciale e del suo consiglio, sentito il parere del capitolo locale.

**161.** I provinciali con i rispettivi consigli possono concordare tra di loro, in casi gravi e urgenti, l'aiuto economico da darsi da una provincia all'altra.

Quando non si pervenisse a una utile e libera intesa e nell'imminenza di un reale pericolo, la consulta generale, dopo aver sentito i provinciali, può disporre dei beni delle province, rispettando l'equità e non compromettendo la sicurezza economica della provincia contribuente.

**162.** Il consiglio provinciale può stabilire che anche i beni immobili di una o più case siano vincolati da obbligazioni o alienati in caso di necessità o di grande utilità della provincia; occorre tuttavia l'approvazione del capitolo locale della casa o delle case interessate; oppure, in mancanza dell'approvazione, un decreto della consulta generale; in ogni caso, si osservi il diritto comune.

## CAPITOLO II

### L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN GENERE (C 127)

**163.** L'ufficio di economo generale o provinciale non può essere assegnato al superiore generale o provinciale L'ufficio di economo locale, sebbene più opportunamente distinto dall'ufficio di superiore, non è incompatibile con questo ufficio quando lo esige la necessità

**164.** E' compito degli economisti provvedere alle necessità ordinarie della comunità e aver cura di tutti i beni.

**165.** Gli economisti non possono, senza il legittimo consenso del superiore, stipulare contratti onerosi, iniziare procedimento legali, intentare cause in tribunale e concludere altri affari di maggiore importanza.

**166.** Gli economisti non usino i beni per il proprio personale vantaggio, né procurino ad altri religiosi cose personali senza il permesso del superiore.

**167.** Tutti i superiori, di qualsiasi grado, potranno tenere presso di sé una somma conveniente per le necessità correnti, purché la nota delle spese venga registrata esattamente nel libro dell'amministrazione.

**168.** I titoli di credito e gli oggetti preziosi siano depositati nella cassa comune e il denaro non necessario alle spese quotidiane depositato in banca. I libretti bancari, qualora le leggi civili non lo vietino, siano intestati all'Istituto con la firma di almeno due religiosi, e cioè il superiore in modo che ogni prelievo di denaro possa effettuarsi sia dall'uno che dall'altro.

**169.** Le offerte per le messe, fondate e manuali, siano fedelmente registrate secondo il metodo stabilito dalla competente autorità affinché gli obblighi risultino sempre in modo chiaro.

**170.** La contabilità sia redatta diligentemente dall'economista in modo che la situazione economica risulti sempre precisa ad ogni eventuale verifica.

**171.** I superiori provinciali, per quanto riguarda le spese straordinarie che essi possono fare con o senza il consenso dei loro consiglieri, si attengano alle norme da stabilirsi dalla consulta generale; avvertendo che per spesa ordinaria si intende quanto è necessario ad una normale e dignitosa amministrazione della vita religiosa o alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle cose. Per alienare i beni e per contrarre debiti e obbligazioni si osservi il diritto comune.

**172.** Il superiore generale può prelevare dalla cassa generalizia quanto è necessario per le spese destinate al bene dell'Ordine e all'esercizio del suo ufficio, dando relazione delle spese nei libri di amministrazione. Per alienare i beni e per contrarre debiti e obbligazioni è necessario il consenso della consulta generale.

**173.** L'economista può essere rimosso dal suo ufficio solo per motivo grave: l'economista locale dal superiore provinciale con il suo consiglio; l'economista provinciale e generale dalla consulta generale.

## CAPITOLO III

### L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLE SINGOLE CASE

**174.** Dopo la nomina o la conferma del superiore della casa, il superiore provinciale, sentito il parere del consiglio locale, nomina con il voto deliberativo del suo consiglio, un religioso da proporre all'amministrazione della casa come economo locale.

**175.** In ogni provincia il superiore provinciale con i suoi consiglieri stabilisca il modo con cui debbono essere esaminati e approvati lo stato economico e l'amministrazione delle singole case e i registri amministrativi affidati all'economo (DG 177).

**176.** All'inizio del nuovo anno, le singole case presentino al superiore provinciale il bilancio economico preventivo, attentamente preparato, delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie previste per l'anno in corso, affinché il provinciale con il suo consiglio e con l'economo provinciale possa conciliare meglio, per il bene della provincia, le necessità delle case con le loro disponibilità. Tale bilancio, compilato dal capitolo locale e rivisto e approvato dal consiglio provinciale, diventerà per le case una norma da osservare e da non mutare senza il consenso del provinciale (DG 153).

**177.** Ogni anno venga presentato al provinciale il bilancio consuntivo dell'anno precedente firmato dal superiore, dai consiglieri, dall'economo e dai revisori stabiliti a norma dell'art. 175; il provinciale con l'economo provinciale, lo esamini attentamente e, se occorre, vi apponga le dovute osservazioni. Copia di tale relazione si conservi nell'archivio della casa e della provincia (DG 175).

## CAPITOLO IV

### L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLE PROVINCE

**178.** L'economista Provinciale, nominato dal superiore provinciale e dai suoi consiglieri e approvato dalla consulta generale, è soggetto direttamente al provinciale per ciò che riguarda il suo ufficio.

**179.** La cassa provinciale assume le spese per gli impegni generali della provincia, per il sostentamento delle case di formazione, per i contributi da versare alla cassa generalizia, per la diffusione dell'Istituto e delle sue opere.

**180.** In ogni provincia il consiglio provinciale stabilisce il modo con cui l'economista provinciale deve rendere conto dell'amministrazione e da quali persone dovranno essere esaminati i registri della contabilità(DG 182).

**181.** Il superiore provinciale con il consiglio e l'economista provinciale esamina i bilanci delle case inviati a lui dai superiori locali; ogni anno compila un bilancio economico generale di tutta la provincia, particolareggiato e completo, redatto in base alle relazioni delle case ed esaminato a norma dell'articolo precedente, firmato da lui, dai consiglieri provinciali, dall'economista provinciale e munito di regolare timbro; tale bilancio dev'essere inviato alla consulta generale.

**182.** E' compito del consiglio provinciale proporre un amministratore alla direzione amministrativa di particolari attività direttamente dipendenti dalla provincia, quali: associazioni, stampa, bollettini. Allo stesso consiglio spetta determinare la somma di denaro oltre la quale l'amministratore deve chiedere il consenso al consiglio stesso. L'amministratore deve rendere conto di tutto a norma dell'art. 180. Non gli è lecito approfittare dell'amministrazione dei beni affidatigli, a proprio vantaggio personale (DG 180).

**LA COSTITUZIONE  
E LE DISPOSIZIONI  
(C 128-130)**

**183.** Il testo della costituzione e delle disposizioni, tradotto nelle varie lingue, dev'essere approvato dalla consulta generale.

**184.** Nessun superiore, di qualunque grado, ha facoltà di concedere dispense generali dalla costituzione e dalle disposizioni. Tuttavia, per una giusta causa o per una maggiore utilità i superiori locali, nell'ambito della propria comunità i provinciali nella provincia e il generale in tutto l'Ordine, possono, con prudenza, dispensare da qualche articolo in materia disciplinare, purché si tratti unicamente di singole persone o di casi transitori; diversamente, la dispensa spetta al superiore generale, dopo aver sentito i consultori.

**185.** Le dispense di maggiore importanza si concedano, ordinariamente, per iscritto. I superiori esercitino tale facoltà in aiuto ai religiosi nelle loro necessità infermità e utilità evitando, tuttavia, di favorire il rilassamento nella disciplina religiosa; non superino, comunque, i limiti delle facoltà concesse loro dal diritto e osservino le prescrizioni canoniche.

**186.** Ogni religioso abbia il testo integrale della costituzione e delle disposizioni e si sforzi di imprimerselo nello spirito e nella mente. Si pongano sovente alla riflessione comune gli argomenti e i temi delle due prime parti della costituzione.

Tutti si impegnino a vivere lo spirito della costituzione e delle disposizioni generali, per realizzare la missione camilliana nella Chiesa e nel mondo.

**INDICE ANALITICO  
DELLE VOCI COMUNI**

## A

**Abitazione:** ambiente riservato ai religiosi **C. 21**; negli ospedali **DG 23**.

**Abito religioso:** **C 69, DG 35**.

**Abrogazione:** della costituzione **C 129**; delle disposizioni generali **C 115**; delle disposizioni provinciali **C 117**.

**Accettazione della malattia:** **C 46**.

**Accoglienza:** **C 18**.

**Affetto materno:** verso gli infermi **C 44**.

**Aggiornamento:** degli educatori **C 78**; dei religiosi **C 87**.

**Aiuto:** vicendevole **C 16**; ai fratelli in difficoltà **C 18**; del superiore agli altri **C 23**; ai malati non credenti **C 50**; economico tra case, provincie e Ordine **C 126**; alle nostre missioni **DG 28**.

**Alcolismo:** **DG 15**.

**Alunni:** la loro parte nella formazione, documenti della chiesa e regolamento di formazione **C 72**; attitudini e virtù da sviluppare, evoluzione sessuale e affettiva **C 73**; relazione con Dio, dimensione spirituale ed ecclesiale **C 74**; approfondimento del carisma e vita camilliana **C 75**; preparazione per il ministero **C 76**; esercizio delle attività apostoliche e collaborazione con altri **C 86**; relazioni con società coetanei, famiglia e gruppo educativo **C 77**.

**Amicizia:** di Dio **C 13**; per i malati di diversa religione o non credenti **C 50**.

**Amministrazione dei beni:** vedi " Beni materiali ".

**Ammissione:** al noviziato **C 95**; alla professione perpetua **C 83**; ai ministeri e ai sacri ordini **DG 36**; di un religioso da un altro istituto **DG 54**.

**Amore:** Dio fonte di A. **C 2**; Incarnazione: pienezza di A. **C 3**; Cristo congiunse l'amore verso il prossimo con il primo comandamento **C 4**; A. diffuso dallo Spirito Santo **C 6**; abbiamo creduto all'A. **C 11**; siamo ministri dell'amore di Cristo **C 13**; oblativo e alunni **C 73**.

**Animazione:** degli operatori sanitari **C 52**; dei laici **C 54**; vocazionale **C 71**.

**Anziani:** (vedi anche " cronici ") confratelli **C 18, 59**.

**Apostolato:** finalità **C 12**; rivolto agli infermi **C 48**; ai malati terminali **C 49**; animazione dei laici **C 54**; mezzo di formazione **C 86, 87**; nel noviziato **C 80**; ruolo del superiore **C 22**; tema di capitoli locali e provinciali **C 117, 118**; sostegno materiale dell'A. **C 125**; mezzi di comunicazione sociale per l'A. **DG 12**.

**Appartenenza:** ad una provincia **C 95**; incardinazione ad un'altra provincia **DG 55**.

**Approvazione:** di proposte per il capitolo generale **C 117**; di decisioni prese nei capitoli provinciali e locali **C 122**.

**Archivio:** per atti e documenti della provincia e delle case **DG 67**; dell'Ordine **DG 73**.

**Ascesi:** **C 67**.

**Ascolto:** della Parola di Dio **C 39**; reciproco **C 66**.

**Assenza:** dal noviziato **C 79**; dalla casa **C 91**; del superiore **DG 105**; dal capitolo generale **C 119**; dei consultori eletti **DG 140**.

**Assistenza:** (vedi "infermo") ai cronici **C 48**.

**Associazioni** a vantaggio degli infermi **C 57**.

**Attenzione:** agli infermi e promozione della salute **C 45**; ai familiari **C 53**.

**Atti:** comunitari **C 20, 67**; registri prescritti dalle disposizioni provinciali **DG 67**; A. della consulta generale **DG 74**; del consiglio provinciale **DG 98**; del capitolo locale **DG 115**; del capitolo provinciale **DG 128**; del capitolo generale **DG 129**.

**Attitudini:** personali **C 19**; al dialogo **C 73**.

**Attività** lavorativa degli alunni **C 76**; ministeriale durante il noviziato **C 80**; apostoliche **C 86**.

**Autorità** decisionale **C 23**; rispetto **C 73**; A. del capitolo generale **C 112**; del preside del definitorio **DG 133**.

## B

**Battesimo:** **C 26**.

**Beatitudini** di Cristo e del Fondatore **C. 33, 60**.

**Bene comune:** C 126, 127, 129.

**Benefattori:** ospitalità C 21; ricordo nella Messa DG 5.

**Beni materiali:** scopo C 125; uso C 34; condivisione dei beni C 16, 126; norme giuridiche DG 158.

**Beni materiali e amministrazione:**

1. *In genere:* C 123; limiti C 124; destinazione C 125; rapporti tra case, provincie e Ordine C 126; economo generale, provinciale e locale C 127; loro compiti DC 164; uso dei beni DG 166, 167; depositi, intestazione dei libretti bancari DG 168; le offerte delle messe DG 169; contabilità DG 170; spese straordinarie DG 171; rimozione dell'economista DG 173.
2. *Singole case:* nomina dell'economista locale DG 174; ufficio di economista DG 163; la gestione economica DG 175; amministrazione delle case di cura DG 24; bilancio preventivo annuale DG 176; stato economico da presentare e approvare nel capitolo provinciale DG 118.
3. *Singole provincie:* nomina dell'economista provinciale DG 178; patrimonio della provincia DG 176; spese a carico della cassa provinciale DG 179; amministrazione DG 180; lo stato economico della provincia da trasmettere alla consulta DG 181; norme circa spese straordinarie DG 171; lo stato economico da presentare e approvare nel capitolo provinciale DG 118; lo stato economico delle provincie e delle singole case da presentare al capitolo generale DG 132; amministrazioni particolari DG 182.
4. *Ordine:* elezione dell'economista generale C 100; suoi compiti DG 75; spese a carico dell'Ordine DG 172; case direttamente soggette al generale DG 132.

**Bilancio preventivo annuale:** in ogni casa DG 153, 176; spese non previste DG 153.

**Bisogni:** degli infermi C 51.

## C

**Calamità** assistenza agli infermi nelle e. DG 17.

**Cambiamenti:** (vedi "mutazioni").

**Camillo:** Fondatore dell'Ordine **C 1**; "nuova scuola di carità" **C 8, 9**; il suo esempio **C 12, 44, 69**; le beatitudini del Fondatore **C 60**; il suo spirito **C 33, 69**.

**Capacità** di acquistare e possedere **C 34**; competenza e servizio **C 43**.

**Capitolari:** partecipanti al capitolo generale **C 112**. provinciale **C 117**; partecipazione di professi temporanei a capitoli provinciali e locali **DG 111**.

**Capitolo:**

1. *In genere:* partecipazione e questioni trattate **C 111, 119**; norme **C 120**; capitoli straordinari **C 121**; periti non capitolari **DG 110**; partecipazione di religiosi di voti temporanei **DG 11**; ratifica delle decisioni **C 122**.
2. *Capitolo generale:* preside **C 111** e sue facoltà **C 113**; significato del capitolo e membri partecipanti **C 112**; tempo e luogo **DG 108**; limitazioni di facoltà dopo la convocazione **DG 109**; religiosi di voti temporanei ed eventuale partecipazione **DG 111**; proposte anche di singoli religiosi **DG 112**; trasmissione delle proposte **DG 123**; scrutatori di diritto **DG 125**; prima sessione **DG 126**; interrogazione circa la legittimità **DG 127**; condizione per la validità **C 116**; atti dei capitoli provinciali **DG 128**; seconda sessione **DG 129**; relazione circa lo stato dell'Ordine, elezione del nuovo preside del capitolo e del definitorio **DG 130**; consegna dei timbri dell'Ordine **DG 131**; competenze **DG 133**; definitorio: compiti, facoltà **DG 134**, compiti del capitolo g. **C 11, 115**; consegna delle relazioni economiche **DG 132**; l'elezione del superiore generale **DG 135**; casi particolari **DG 139**; in caso di rinuncia **DG 137**; "Uffici" vacanti **DG 141**; elezione dei consultori **DG 140**; scioglimento del c.g. **DG 142**.
3. *Capitolo generale straordinario:* convocazione **C 121**; presiede **DG 148**.
4. *Capitolo provinciale:* a) in preparazione del capitolo generale: membri scrutatori, segretario **DG 116, 117**; stato economico delle case e provincia **DG 118**; disposizioni provinciali **C 117**; elezione dei delegati e di sostituti per il cap. generale **DG 119**; norme per l'elezione del delegato nelle missioni e nelle fondazioni **DG 122**; sostituto del provinciale per il cap. generale **DG 120**; per la validità delle decisioni **C 122**; b) capitolo provinciale straordinario: convocazione **C 121**; svolgimento **DG 149**.
5. *Capitolo locale:* partecipanti **DG 150**; partecipazione di professi temporanei **DG 111**; in preparazione al capitolo provinciale **C 118**; convocazione **DG 113**; intervento del provinciale **DG 113**; scrutatori e segretario **DG 114**; finalità e problemi da trattare **C 118**; atti **DG 115**; decisioni da approvare **C 122**; bilancio preventivo e consultivo **DG 153**; per alienazione o vincoli su beni immobili **DG 162**; contributo alla cassa provinciale **DG 159**.
6. *Casi vari:* **DG 143, 144, 145, 146, 147**.

**Carisma dell'Ordine:** C 9; si esprime e si attua nelle opere di misericordia C 10, 11, 14; impegno vocazionale e nella formazione C 70, 75, 81.

**Carità** verso il prossimo C 4; nella chiesa C 7; nella vita dei religiosi C 13, 67; verso chi lascia l'Ordine C 88; verso gli infermi C 1, 44.

**Casa:** erezione e soppressione C 96; di noviziato C 79; di formazione C 84; canonicamente eretta C 91; è entità giuridica C 123; collaborazione economica C 126; aiuto alle case più povere DG 8; amministrazione C 127; messe particolari DG 5.

**Case di cura proprie:** finalità e competenze DG 24, 26.

**Castità** uno dei consigli evangelici C 26; esempio di Cristo C 30; suo significato C 31.

**Causa dei servi di Dio:** sono affidate al postulatore DG 86.

**Celebrazione eucaristica:** C 62.

**Celibato:** C 30.

**Chierici:** (vedi "stato clericale").

**Chiesa:** l'Ordine parte viva della Chiesa C 1; comunione fraterna C 6; i poveri e i sofferenti immagine del Cristo C 7; necessità più urgenti C 10; l'esempio della Chiesa primitiva C 15; la Chiesa locale e universale C 21, 57; inseriti nel mistero della Chiesa C 26; dimensione missionaria C 56; la promozione del carisma C 70; animazione vocazionale C 71; varietà di istituzioni ecclesiastiche C 54; il nostro è un istituto clericale C 90; le pratiche comuni di pietà DG 30.

**Collaborazione:** con il superiore C 24; con altri religiosi, clero diocesano, laici e associazioni di apostolato C 57; interdisciplinare DG 14; tra confratelli, case e provincie C 58; durante la formazione C 78, 86.

**Colloquio:** con gli infermi C 47; con altri che la pensano diversamente da noi DG 19.

**Comandamento:** primo e secondo C 4, 11, 17.

**Competenza e preparazione specifica:** nell'esercizio del nostro ministero C 58, 85, 87.

**Compiti:** del capitolo generale C 114, 115; del capitolo provinciale C 117; dei capitoli locali C 118; nostri specifici e obbedienza C 40.

**Comprensione:** verso confratelli in difficoltà C 18; verso infermi C 44, 45.

**Comunicazione sociale:** mezzi: prudenza e discrezione nell'uso **C 20**; per apostolato **DG 12**.

**Comunione:** nella chiesa **C 6**; di beni spirituali e materiali **DG 9, C 126**; tra confratelli **C 17**; con Dio **C 31, 37**.

**Comunità ecclesiale C 15**; alimentata dalla parola di Dio e dai sacramenti **C 16, 62**; la nostra nuova famiglia **C 18, 19, 91**; l'orario **C 20**; unione con altre comunità **C 21**; ruolo del superiore **C 22, DG 1**; rapporti superiore con confratelli **C 23, 24**; la povertà **C 35**; comunità ospedaliera **C 52**; discernimento comunitario **C 58**; componente formativa **C 80, 84**; la provincia e l'insieme di comunità locali **C 93**.

**Conferma:** del superiore generale **C 97**; del superiore provinciale e locale **C 102, 106, DG 104**.

**Confessioni religiose:** diverse dalla nostra **C 50**.

**Conforto:** agli infermi **C 45**.

**Confratelli:** anziani e inabili **C 18**; santa Messa per confratelli defunti **DG 5**; rapporti **C 22, 24**.

**Consacrazione:** al servizio del Regno **C 15**; battesimale e religiosa **C 26**; a Dio **C 29**.

**Consenso:** **C 96, 107**.

**Consigli evangelici:** Professione **C 16, 25, 28, 83**; e servizio **C 11, 25, 27**.

**Consiglieri:** generali o consultori (vedi "consulta generale" o "consultori generali"); locali (vedi "consiglio locale" o "consiglieri locali"); provinciali (vedi "consiglio provinciale" o "consiglieri provinciali").

**Consiglio locale:**

1. *Consiglieri locali:* nomina **DG 106**; cessazione o rimozione dall'ufficio **DG 107**; il primo consigliere **DG 105, 143**; il modo di procedere nel trattare le questioni **DG 154**; bilancio consultivo **DG 177**.
2. *Con voto deliberativo:* approvazione della relazione annuale **DG 49**.
3. *Con voto consultivo:* per la nomina dell'economista locale **DG 174**.

**Consiglio provinciale:**

1. *In genere:* amministrazione dei beni materiali **C 127**; modo di procedere **DG 96, 97**; atti di ogni deliberazione **DG 98**.
2. *Consiglieri provinciali:* proposti, per schede, dai vocali della provincia **DG 95**; nominati dalla consulta **C 108**; questioni e decisioni **DG 96**; in caso di assenza o impedimento del provinciale **DG 93**; circostanze specifiche

**DG 94, 99, 120**; il primo consigliere è preside del capitolo provinciale qualora il provinciale sia impedito **DG 145**; i c.p. sottoscrivono la relazione annuale **DG 181**.

3. *Con voto deliberativo*: il consiglio provinciale tratta le seguenti questioni: "*ammissioni*": ammettere al noviziato e alla professione **C 82**; ammettere ai ministeri e agli ordini sacri **DG 36**; concedere il passaggio dallo stato religioso laicale a quello clericale **DG 47**; stipulare convenzioni con altro provinciale **DG 51**; "*nomine*": nominare i superiori locali **DG 104**; nominare il maestro dei novizi **DG 36/a**; il maestro degli alunni **DG 36/b**; nominare gli economi locali **DG 174** e l'economista provinciale **DG 178**; proporre un amministratore per particolari attività **DG 182**; "*rimozioni*": rimuovere i consiglieri locali **DG 107**; il maestro dei novizi **DG 36/a**; il maestro degli alunni **DG 36/b** e l'economista locale **DG 173**; "*case*": proporre l'erezione o soppressione di case o l'apertura o soppressione o trasferimenti in altra casa dei noviziati **C 96**; "*capitoli*": convocare il capitolo provinciale straordinario; stabilire la celebrazione del capitolo provinciale, approvare le decisioni dei capitoli locali **C 121**; "*beni*": stabilire i contributi delle case alla cassa provinciale **DG 159**; stabilire quali beni devono contribuire al bene di una provincia **DG 160**; prescrivere il modo dei rendiconti amministrativi da parte dell'economista locale **DG 175** e dell'economista provinciale **DG 180**; determinare le somme oltre le quali è necessario il consenso del consiglio **DG 182**; approvare il bilancio preventivo delle case **DG 176**; "*facoltà speciali*" **DG 92**.
4. *Con voto consultivo*: la rimozione di un superiore locale **DG 62**; il contributo alla cassa generalizia **DG 159**.

### **Consulta generale:**

1. *In genere*: è costituita dal superiore generale e dai consultori generali **C 99, DG 69**; ai consultori è affidata la responsabilità del bene dell'Ordine **DG 70**; si notificano alla consulta le prescrizioni effettuate dal visitatore **DG 103**, la morte dei religiosi **DG 91**, le cose più importanti delle provincie **DG 70**; la relazione annuale **DG 90**, il bilancio economico completo e particolareggiato delle provincie **DG 181**, l'elenco dei documenti di ogni novizio **DG 40**; convoca e presiede il capitolo generale straordinario **C 121, DG 148**; elegge i consultori generali fuori del capitolo generale **C 101**.
2. *Consultori generali*: siano almeno quattro **C 99, DG 69**; sono eletti durante il capitolo generale **C 114, DG 140**; restrizioni **DG 69**; funzione e giurisdizione **C 99**; incarichi specifici **C 100**; sono soggetti al superiore generale **DG 70**; rapporti con i provinciali **DG 71**.
3. *Consultore sostitutivo*: **DG 78**.

4. *Procedure per le riunioni di consiglio (consulta) generale*: questioni trattate: **DG 70**; questioni che richiedono il consenso **DG 76**; le questioni si decidono con voto **DG 76, 77**; oltre al preside devono essere presenti almeno due consultori **DG 78**.
5. *Con voto deliberativo*: la Consulta generale tratta quanto segue:
- "*Costituzione e disposizioni*": sciogliere difficoltà circa l'interpretazione della costituzione **C 130**; approvare la traduzione in altre lingue del testo ufficiale della costituzione e disposizioni **DG 183**; ratificare il "regolamento di formazione" delle singole provincie **DG 37, C 72**;
  - "*provincie*": erigere, sopprimere, unire, dividere, delimitare diversamente le provincie **C 96**; erigere le missioni o le fondazioni in vice-provincie **C 94**;
  - "*case*": aprire il noviziato o più noviziati nella stessa provincia **C 96**; aprire o sopprimere case, assumere le parrocchie **DG 29, C 10**;
  - "*beni materiali*": stabilire la quota dei contributi alla casa generalizia da parte delle provincie **DG 159**; stabilire norme circa le spese straordinarie da parte dei provinciali **DG 171**; in casi gravi e urgenti dispone dei beni delle provincie **DG 161**; approvare l'alienazione o vincoli su beni immobili, in casi speciali **DG 162**; per alienare o contrarre debiti o obbligazioni **DG 172**;
  - "*elezioni*": eleggere un nuovo consultore, se ne viene a mancare uno **DG 72**; se rimane vacante l'ufficio del generale vi subentra il vicario generale. La consulta elegge un nuovo consultore e, tra i consultori, un nuovo procuratore **C 101**; eleggere il consultore sostitutivo **DG 78**; nominare il superiore provinciale **C 102**; il consiglio e il primo consigliere provinciale **C 107, 108; DG 95**; eleggere l'economista generale **C 100**; ratificare la nomina dell'economista provinciale **DG 178**; nominare i membri dei segretariati generali **DG 81**; nominare la commissione economica centrale dell'Ordine **DG 85**; designare il postulatore per le cause dei religiosi morti in fama di santità **DG 86**;
  - "*rimozione degli incarichi*": rimuovere i superiori **DG 62** e l'economista generale e provinciale durante il mandato **DG 173**;
  - "*ammettere*": alla professione perpetua **C 83**;
  - "*ascrivere*" un; religioso ad un'altra provincia **DG 55**; approvare la convenzione tra provinciali circa la voce attiva e passiva dei religiosi trasferiti in un'altra provincia **DG 56**;
  - "*stabilire*" il luogo per la celebrazione del capitolo generale **DG 108**; convocare il capitolo generale straordinario **C 121**; approvare le decisioni dei capitoli provinciali **C 122**.
6. *Con voto consultivo*: la dispensa dalla costituzione relativa a materia disciplinare **DG 184**.

**Contratto**: vedi "convenzione" per contratti onerosi **DG 165**.

**Contributo**: delle provincie alla casa generalizia e delle case alla cassa provinciale **DG 159**.

**Convenzione:** con l'amministrazione in ospedali non di nostra proprietà **DG 23**; per gli alunni mandati in altre provincie per la formazione **DG 51**; per la voce attiva e passiva dei religiosi passati in altra provincia **DG 55**.

**Convocazione:** del capitolo generale **C 112, 116**; del capitolo provinciale **C 117** e dei capitoli straordinari **C 121**.

**Cooperazione:** (vedi anche "collaborazione") con Dio **C 45**; con i fratelli **C 40, 41**; con le suore negli ospedali **DG 13**.

**Corpo:** il corpo di Cristo **C 12, 70**; la promozione della salute **C 45**.

**Corresponsabilità C 24.**

**Correzione fraterna: C 23, 18.**

**Coscienza:** libertà di coscienza **C 50**; esame **C 65**.

**Costituzione:** obbedienza ai legittimi superiori **C 38**; conformare la nostra vita alla costituzione **C 128**; per stabilire nuovi articoli, abrogare o cambiare è necessario il ricorso alla santa Sede **C 129**; per difficoltà o dubbio in campo pratico ricorso alla consulta **C 130**; facoltà di dispensare in materia disciplinare **DG 184, 185**; traduzione in altre lingue **DG 183**; sia oggetto di riflessione comune e personale **DG 186**.

**Credenti:** malati credenti e non credenti **C 47, 50**.

**Cristo:** l'ordine testimonia l'amore di Cristo verso gli infermi **C 1**; C., manifestazione della bontà di Dio **C 3**; Cristo e gli infermi **C 4**; servire Cristo nei poveri **C 7**; Camillo ne segue l'esempio **C 8**; il mistero di Cristo **C 13**; il nuovo popolo **C 15**; la comunità radicata in Cristo **C 16**; C. modello di carità **C 17, 64**; sequela **C 25, 75**; Cristo e la castità **C 30**; povero volontariamente **C 33**; servo obbediente **C 37**; partecipazione al mistero della redenzione **C 48**; le parole di Cristo **C 60**.

**Croce rossa:** distintivo dei Ministri degli Infermi **C 8**.

**Crocifisso:** (vedi "Cristo").

**Cronici (malati): C 48, DG 26.**

**Culto:** (vedi "liturgia").

**Cultura:** contesto **C 47**; specifica per il nostro ministero **C 85**.

**Cuore:** Cristo vi abita **C 25**; la povertà rinforza l'unione **DG 9**.

**Cura degli infermi:** (vedi "infermo").

**Curia Generalizia:** segretariati ed altri uffici per il bene dell'Ordine **DG 81**; segretariato per il ministero **DG 82**; segretariato per la formazione **DG 83**; segretariato per le missioni **DG 84**; commissione economica centrale **DG 85**; postulatore per le cause dei santi (religiosi) **DG 86**.

## D

**Decisioni capitolari:** capitolo generale-maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), qualificata (2/3 dei voti), semplice **C 115**; capitolo loc. e prov.: per la validità **C 122**.

**Decreti:** **DG 80**.

**Dedizione:** ai malati e castità **C 32**; al servizio e povertà **C 34**; degli alunni **C 75**.

**Definitorio:** è composto dal preside e da quattro definitori **DG 133**; elezione **DG 130**; competenze **DG 133, 134**; propone la sessione per l'elezione del generale e dei consultori **DG 135, 140**; in caso di rinuncia **DG 137**; impedimenti **DG 147**.

**Defunti:** preghiera di suffragio **DG 4**; Messe per i religiosi **DG 5**; per i defunti assistiti dai nostri **DG 4**; norme nelle disposizioni provinciali **DG 34**.

**Dialogo:** fraterno **C 19**; con il superiore **C 24**; attitudine degli alunni **C 73**.

**Dignità del malato** **C 46, 55**.

**Diligenza:** verso gli infermi **C 44, 45**.

**Dimessi:** vedi "Separazione dall'Ordine".

**Dio:** **C 1, 2, 3**; e Camillo **C 8**; e vita religiosa **C 13**; servizio **C 15, 25**; e provvidenza **C 36**; e obbedienza **C 38**; e ascolto **C 63**; e conversione **C 65**; discernere la volontà di Dio riguardo ai candidati **C 78**; (vedi anche "Figlio di Dio", "Regno di Dio", "Parola di Dio", "volontà di Dio").

**Diritti:** e doveri **C 29**; del malato **C 55**; degli alunni **C 84**; del vicario provinciale **C 103**; del superiore locale **C 106**.

**Discepoli:** **C 4**.

**Discernimento:** comunitario **C 58**; degli alunni **C 73**.

**Disciplina e asceti:** **C 67**.

**Dispensare:** **DG 184, 185**.

**Disposizioni:**

1. *In genere*: le disposizioni generali sono stabilite dal capitolo generale **C 115**; quelle provinciali dal capitolo provinciale **C 117**; i religiosi devono conformarsi **C 128**.
2. *Disposizioni generali*: norme per l'erezione delle vice-provincie **C 94**; norme per il passaggio di un religioso da una provincia all'altra **C 95**; modifiche **C 115**.
3. *Disposizioni provinciali*: norme circa la "vita religiosa" **DG 34**; "formazione": **DG 37, 39,41, 42**; "struttura e persone" **C 103, DG 67, 94, 104, 777, 119**; "beni materiali" **DG 153; 175**:

**Documenti**: della Chiesa **C 72**; attestanti l'inizio del noviziato **DG 40**.

**Dolore**: nel regno di Dio **C 5**; alleviare **C 45**; interrogarsi **C 47**.

**Doti**: personali **C 18**; nei confratelli **C 22**; negli educatori **C 73**.

**Durata**: del noviziato **C 79**; della formazione **C 84**; dei voti temporanei **C 83**.

**Durata degli incarichi**: superiore generale **C 97**; consultore **DG 69**; superiore provinciale **C 102**; consigliere provinciale **DG 99**; superiore locale **DG 104**; maestro dei novizi **DG 36**; consigliere locale **DG 107**.

**E**

**Economia e stato economico**: capitolo locale: si esamina anche la situazione economica **C 118**; collaborazione nel campo economico e finanziario **C 126, DG 8**; il modo di esaminare lo s.e. sia stabilito dal consiglio provinciale **DG 175**; relazione economica della casa da fare ogni anno **DG 118**.

**Economo:**

1. *In genere*: un religioso idoneo che salvaguarda la povertà e carità insieme **C 127**; compiti **DG 164**; il consenso del superiore **DG 166**; la contabilità **DG 170**; rimozione **DG 173**.
2. *Economo Generale*: eletto dalla consulta generale **C 100**; compiti **DG 75, C 127**; l'incarico è incompatibile con quello di superiore generale **DG 163**; rimozione **DG 173**.

3. *Economo Provinciale*: ufficio incompatibile con quello di superiore Provinciale **DC 163**; nomina **DG 178**; modalità di amministrazione **DG 180**; relazione economica **DG 181**; rimozione **DG 173**.
4. *Economo locale*: ufficio preferibilmente distinto da quello di superiore locale **DG 163**; modalità di amministrazione **DG 175**; la relazione economica annuale **DG 177**; rimozione **DG 173**.

**Educatori**: (vedi "Formazione").

**Elezione**: membri dei capitoli generali **C 112**; dei consultori generali **C 114**; del superiore generale **C 97, 114**; del procuratore e pro-vicario generale **C 101**; nei capitoli **C 120**; dei delegati per il cap. gen. **C 117**.

**Erezione**: di nuove Province e case **C 96**.

**Esempio**: di Cristo **C 37, 38**; del superiore **C 22**.

**Esercizi spirituali**: annuali e ritiri mensili **C 66, DG 33**.

**Esperienza**: di Dio e alunni **C 74, 80**; degli educatori **C 78**.

**Esperti**: **DG 110, 24**.

**Etica**: formazione **C 52**.

**Eucarestia**: **C 16, 62**.

**Evangelizzazione e promozione umana**: **C 47, 46**.

## F

**Facoltà proprie** **C 73**; dei superiori (vedi "superiori"); del delegato provinciale **C 103**; del preside del capitolo generale **C 113**.

**Famiglia**: umana **C 12**; religiosa **C 29, 24, 62, 127**; le famiglie dei malati **C 46, 53**; la comunità ospedaliera **C 52**.

**Fede**: operante in Camillo **C 13**; presente nel nuovo popolo **C 15**; parte della sequela di Cristo **C 25**; la fede e la volontà di Dio **C 39**; la fede nella risurrezione **C 45**; la fede nell'accompagnamento degli infermi **C 47, 48**.

**Fedeltà al carisma** **C 58**.

**Feste**: della B.V. Maria **C 68**.

**Fiducia**: nei confronti del superiore **C 24**.

**Fondatore:** (vedi "Camillo").

**Fondazioni:** dipendono dalla provincia **C 94**; sono governate dai delegati provinciali **C 103**; erezione in vice-province **DG 60**; condizioni per mandare un delegato al capitolo generale **DG 119**.

**Formazione:**

1. *Degli alunni:* alle virtù umane **C 73**; alla vita di fede **C 74**; alla vita camilliana **C 75**; agli studi **C 76**; alla relazione **C 77**.
2. *Novizi:* all'esperienza di Dio **C 80**; all'approfondimento della vita camilliana **C 81**.
3. *Dei professi temporanei:* **C 83, 84**.
4. *Dei religiosi:* **C 87**.
5. *Degli educatori:* **C 72, 78**.

**Fratelli e fraternità** l'esercizio della fraternità su esempio di Cristo **C 17, 20, 32**; con la Professione diventiamo f. nella famiglia dei Ministri degli Infermi **C 29**; Padri e Fratelli **C 43**; Fratelli con uguali diritti e obblighi **C 90**; riconciliazione con i fratelli **C 65**; la castità è di aiuto per una maggiore comunione **C 31**.

## G

**Generale:** (vedi "superiore generale").

**Gioia e vita consacrata** **C 26**.

**Giurisdizione:** suprema su tutto l'Ordine **C 97**; sulla provincia **C 102**; sulla comunità locale **C 106**.

**Giustizia:** **C 73**.

**Glorificazione:** del corpo umano e promozione della salute **C 45**.

**Governo:** di tutto l'Ordine **C 97, 99**; della provincia **C 102, 107**; (vedi anche "giurisdizione").

## I

**Idoneità** degli alunni e dei novizi **C 78, DG 36/e, 39, 49.**

**Immacolata Vergine:** (vedi anche "Maria Vergine"): **C 68, 74, DG 32.**

**Inabili:** confratelli **C 18.**

**Inabilità permanente:** **C 46.**

**Inculturazione:** **C 58.**

**Indagini:** per relazioni statistiche sul nostro ministero **DG 22.**

**Indizione:** (vedi "convocazione").

**Infermità** **C 4, 5, DG 15.**

**Infermo:** la testimonianza dell'Ordine **C 1**; il mandato di Cristo **C 4**; il compito della Chiesa **C 7**; i Ministri degli Infermi **C 8**; il ministero della misericordia **C 12**; vediamo nei malati il Signore **C 13**; Dio parla attraverso i sofferenti **C 63**; i religiosi malati **C 18**; "signori e padroni" **C 28**; il quarto voto **C 12, 28, 29, DG 17**; padri e fratelli impegnati nel servizio globale all'infermo e promozione della salute **C 42, 43, 45**; accompagnamento dei familiari **C 46**; assistenza ai credenti **C 47**; agli infermi di confessione religiosa diversa e ai non credenti **C 50**; ai cronici **C 48**; preferenza per i più poveri e abbandonati **C 51**; i diritti del malato **C 55**; servizio da parte dei religiosi impossibilitati **C 59**; pastorale vocazionale per diffondere il carisma **C 70**; alunni e servizio **C 75**; preparazione sanitaria **DG 11, 12**; assistere gli infermi anche a rischio della vita **DG 17**; l'amore nell'assistenza **DG 20**; non nuove case dov'è impossibile il servizio **DG 29**; nelle parrocchie si abbia a cuore l'assistenza agli infermi **DG 29.**

**Inserimento nell'Ordine** con il noviziato **C 80.**

**Interpretazione:** della Costituzione **C 130.**

**Irregolarità** per la validità o liceità dei capitoli **DG 127.**

**Istituto:** fine del nostro Istituto **C 14, 42, 43**; rapporto con gli altri istituti **C 57**; i novizi studiano e sperimentano la vita del nostro Istituto **C 79**; partecipazione alle attività **C 85, 86**; istituto clericale **C 90.**

**Istituzioni:** caritatevoli nella Chiesa **C 7**; civili ed ecclesiastiche pro bisognosi **C 54**; dei segretariati ed altri uffici dell'Ordine **DG 81.**

## L

**Laici** e servizio agli infermi **C 54, 57**.

**Lavoro**: viviamo del frutto del nostro lavoro **C 34**; accettando una giusta retribuzione **DG 20**; nella formazione **C 73**.

**Legge**: la carità compimento della l. **C 17** (vedi "norme").

**Libertà** e consigli evangelici **C 27** e castità **C 31** e povertà **C 34, 36** e obbedienza **C 41**; rispetto della coscienza **C 50**; libertà e alunni **C 73, 77, 84**.

**Libro**: delle disposizioni generali **C 115**; il prontuario dell'Ordine **DG 40**; cronaca di casa e della provincia **DG 67, 68**; il libro della "procura" **DG 73**.

**Licenza**: del superiore locale per la predicazione e del provinciale per scritti riguardo a religione e costumi **C 110**.

**Liturgia**: eucaristica quotidiana **C 16, 62, DG 34**; celebrazione della liturgia **C 64**; partecipazione degli alunni alla vita liturgica **C 74**; dei novizi **C 80**; nostre pratiche di pietà conformi alla liturgia della Chiesa universale **DG 30**; liturgia delle ore **DG 34**.

**Lutto**: **C 5**.

## M

**Maestro**: degli alunni **DG 36/b**; aiuta nella formazione **C 84**; sia ascoltato per la nomina di un suo eventuale aiuto **DG 36/b**; relazione annuale sui religiosi in formazione **DG 49**.

**Maestro dei novizi**: nomina **DG 36/a**; sia ascoltato per la nomina di un suo eventuale aiuto **DG 36/a**; è coadiuvato da operatori idonei **DG 43**; relazione su ogni novizio **DG 44**.

**Malato**: (vedi "infermo").

**Malattia**: (vedi "infermità").

**Maria Vergine**: modello di vita spirituale, di servizio e di sollecitudine **C 68**; devozione a M.V. da parte degli alunni **C 74**; celebrazione della festa liturgica di M.V. Immacolata e Madonna della Salute **DG 32**.

**Maturità** affettiva **C 31**; nel servizio **C 41**; degli alunni **C 72, 73, 78**; progressiva **C 84**; maturità personale dei religiosi (perpetui) **C 87**.

**Meditazione**: (vedi "orazione mentale").

**Messa**: **C 16, 62**; messe per religiosi e benefattori **DG 5**; nella camera degli infermi **DG 27**; norme nelle DP per i defunti della provincia **DG 34**; offerte per le messe **DG 169**.

**Ministero**: **C 16, 39, 42, 58, 62**. Preparazione adeguata degli alunni **C 76, 85**; esercitazioni pratiche **C 81, 86**; (vedi anche "apostolato").

**Ministri**: dell'amore di Cristo verso gli infermi **C 13**; degli infermi **C 29**; di religioni diverse **C 50**.

**Misericordia**: Ministero **C 12**; (vedi anche "opere di misericordia").

**Missionari**: **DG 28**.

**Missione**: di salvezza **C 4**; la nostra **C 9, 14, 41**; terre di missione **C 51**; missioni e fondazioni **C 103**.

**Mistero**: pasquale di Cristo **C 5, 13, 26, 48, 49, 65**.

**Mondo**: la nostra donazione segno del mondo futuro **C 31**; solidarietà con i poveri **C 36**; mondo della salute **C 43, DG 12**; salvezza del m. **C 48**; alunni e conoscenza del mondo contemporaneo **C 73**.

**Moribondi**: **C 49**.

**Morte**: di Cristo **C 5**; senso della malattia e della morte **C 47**; m. violenta e improvvisa **C 49**.

**Mutazioni**: di articoli della costituzione e disposizioni generali **C 129, 115**; delle disposizioni provinciali **C 117**.

## N

**Nazioni**: in via di sviluppo **C 51**.

**Necessità** locali nel nostro ministero **C 10**; degli infermi **C 43**; dei poveri e della Chiesa **C 35**.

**Nomine**: dei consiglieri provinciali e locali (vedi "consiglieri"); degli economi provinciali e locali (vedi "econofo"); dei superiori (o vicari) provinciali o locali (vedi "superiori"); membri dei segretariati presso la curia generalizia **DG 81**; membri della commissione economica centrale

dell'Ordine **DG 85**; designazione del Postulatore per la causa dei santi **DG 86**; del maestro dei novizi e degli alunni ed eventuale loro aiuto **DG 36/a, b**.

**Norme:** stabilite nel capitolo generale **C 114**; disposizioni generali **C 115**; disposizioni provinciali **C 117**.

**Noviziato/Novizio:** scopo, luogo e durata **C 79**; contenuti **C 80**; vita e spiritualità camilliana **C 81**; appartenenza alla provincia **C 95**; maestro dei n. ed eventuale assistente **DG 36/a**; formatori idonei **DG 43**; norme per l'ammissione **C 83, DG 38**; documento attestante l'inizio del n. **DG 40**; periodi di attività formativa fuori della casa **DG 41**; studi determinati dal regolamento di formazione **DG 42**; prima della professione il maestro presenta una relazione su ogni novizio al provinciale **DG 44**; dimissioni di un novizio **DG 45**; prima della professione (temporanea) devono cedere l'amministrazione dei propri beni e disporre del loro uso e usufrutto **DG 46**.

**Numero:** dei capitolari partecipanti al capitolo generale **C 112**; numero minimo per la validità del capitolo **C 116**; numero dei capitolari "eletti" partecipanti al capitolo provinciale **C 117**; numero sufficiente di religiosi per una provincia **C 93**.

## O

**Obbedienza:** consiglio evangelico **C 11, 24**; imitiamo Cristo **C 26, 37**; il significato dell'obbedienza **C 38**; responsabilità e cooperazione con i superiori e confratelli **C 40**. L'o. ci libera dall'individualismo **C 41**; alunni: retto uso della libertà nel rispetto dell'autorità **C 73**; disponibili all'obbedienza **DG 10**.

**Obbligo:** di partecipare ai capitoli **C 119**; della costituzione e delle disposizioni dell'Ordine **DG 129**.

**Operatori sanitari:** formazione etica **C 52**; la collaborazione interdisciplinare **DG 14**.

**Opere:** di misericordia **C 7, 10, 42**; beni destinati alle opere di carità **C 125**.

**Opere "nostre":** (vedi "case di cura private").

**Opzione:** scelta della vocazione **C 84**; scelta dello stato clericale o laicale **DG 47**.

**Orario:** **C 20, DG 3**.

**Orazione:** (vedi "preghiera").

**Ordine:** l'O. ha ricevuto da Dio ... **C 1**; S. Camillo dedicò se stesso e l'ordine al servizio dei offerenti **C 8**; il carisma dell'O. **C 10, 44**; la preferenza per gli infermi più poveri e abbandonati **C 51, 10**; i bisognosi nelle nazioni in via di sviluppo e nelle missioni **C 51**; attività missionarie **C 56**; la pastorale vocazionale e la formazione **C 70**; approfondimento del carisma da parte degli alunni **C 75**; il nostro O. è anche una comunità istituzionale **C 89**; è costituito da religiosi padri e fratelli **C 90**; l'O. si divide in provincie **C 92**; è persona giuridica **C 123**. Conservare integro lo spirito dell'O. **DG 21**; l'O. non deve essere distolto dal suo fine principale **DG 29**; accogliimento nell'O. di religiosi provenienti da altri istituti **DG 54**; il generale può chiamare religiosi a servizio dell'O. **DG 57**; il superiore generale si consulta, anche periodicamente, con i provinciali dell'O. **DG 66**; l'economista generale amministra i beni dell'O. **DG 75**, coadiuvato anche dalla commissione economica centrale **DG 85**; patrimonio materiale dell'O. **DG 155**; (vedi anche "Camillo" "Carisma", "Consulta e Consultori", "Ministero", "Provincia", "Superiori").

**Ospitalità** nelle nostre case **C 21**.

**Osservanza:** della vita comunitaria e dei voti **C 20, 128**.

## P

**Padre:** relazione di Cristo con il Padre **C 37**; con la povertà ci affidiamo alla sua provvidenza **C 36**; ci adoperiamo affinché i malati si affidino nelle sue mani **C 49**; le nostre relazioni con il P. **C 61**.

**Padri e fratelli:** **C 43**.

**Papa:** obbedienza **C 38**.

**Parenti** e benefattori, ospitalità nelle nostre case **C 21**.

**Parola** di Dio, ascolto **C 20**; ricerca della volontà di Dio **C 39**; Dio ci parla con la sua Parola **C 63**; convertirsi nel confronto con la P. di Dio **C 65**, meditazione e studio **C 80**.

**Parrocchie** (nostre) e assistenza agli infermi **DG 29**.

**Partecipazione:** alla vita trinitaria **C 15**; dei novizi alla vita comunitaria **C 80**; degli alunni alla vita dell'Istituto **C 86**; al capitolo generale **C 116**; al capitolo provinciale **C 117**; ai ritiri **C 66**.

**Pastorale:** per i malati e familiari **C 46, 47**; attenzione particolare per i cronici, terminali e moribondi **C 48, 49**; cura per le istituzioni civili ed ecclesiastiche a favore dei poveri **C 54**; pastorale vocazionale **C 70**;

frequentare corsi di pastorale sanitaria **DG 11, 12**; libertà di azione **DG 23/a**, nuove forme di presenza e azione nel mondo della salute **DG 25**.

**Pedagogia:** degli educatori **C 72, 78**.

**Penitenza:** (vedi "Riconciliazione").

**Perdono** fraterno **C 17**.

**Perfezione:** nella carità **C 17, 27**; del nostro stato **C 128**.

**Persona:** diversità di persone **C 18**; rispetto **C 22**; l'infermo **C 43**; sua centralità **C 55**; sviluppo della personalità **C 73**.

**Personale** ospedaliero: formazione **C 52**.

**Pietà** (vedi "Preghiera").

**Popolo** di Dio: **C 15, 56**.

**Poveri:** amore della chiesa **C 7**; Cristo li proclamò beati **C 33**; pratichiamo una vita da p. **C 34**; andiamo incontro alle loro necessità **C 35**; manifestiamo la nostra solidarietà **C 36**; preferenze per i più p. **C 51**; istituzioni civili ed ecclesiastiche per i p. **C 54**; il superfluo destinato ai bisognosi **DG 8**.

**Povertà** sequela di Cristo **C 26**; evangelica **C 34, 35**; osservanze e testimonianze **C 36**; povertà e proprietà **C 123**.

**Predicazione:** **C 110**.

**Preghiera:** chi non può esercitare il ministero si senta impegnato con la p. **C 59**; gli esercizi di pietà **C 62, DG 30, 34**; l'orazione mentale o meditazione **C 64, DG 31**; devozioni particolari **C 68, 69, DG 32**; formazione ed esperienza di Dio **C 74, 80**; norme nelle disposizioni provinciali **DG 34**.

**Preparazione:** degli educatori **C 78**; teologica, sanitaria e scientifica **DG 11**.

**Preside:** dei capitoli **C 111**; del capitolo generale **C 113**, provinciale **C 117**, locale **DG 113**.

**Problemi:** (vedi "Questioni").

**Procuratore** e vicario generale: il consultore eletto per primo **C 100**; se l'incarico di generale si rende vacante **C 101**; suoi compiti **DG 73**.

**Professione di fede:** del nuovo generale **DG 138**; dei religiosi superiori di nuova nomina **C 109**.

**Professione** religiosa dei consigli evangelici **C 16, 25**; ed il quarto voto **C 28**; membri di una nuova famiglia **C 29, 90**; povertà e rinunzie con la professione **C 34**; il noviziato termina con la p. temporanea **C 82**; durata del vincolo della p. temporanea **C 83**; ammissione della p. perpetua **C 83**; norme per l'ammissione alla p. temporanea e perpetua **DG 39**; prima della p. perpetua, il provinciale consulta i religiosi della casa **DG 50**; documenti per l'archivio **DG 52**.

**Proprietà dei beni**: rinuncia con la professione perpetua **C 34**; l'esempio della Chiesa primitiva **C 36**; la proprietà e l'amministrazione soggetti al diritto **C 123, 124**.

**Provincia**: d'ordine si divide in provincie **C 92**; la p. è formata dall'unione di più comunità dipendenti da un unico superiore **C 93**; le missioni e le fondazioni **C 94**; appartenenza di ogni religioso **C 95**; il compito di erigere, sopprimere, unire, dividere, delimitare p. **C 96**; a ciascuna è preposto il superiore provinciale **C 102**. La p. è capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare i beni materiali **C 123**; collaborazione tra provincie **C 58, 126**; delegati al capitolo generale **C 117**.

**Provinciale**: (vedi "superiore provinciale").

**Provvidenza**: **C 36**.

**Psicologia**: nel colloquio con gli infermi **C 45, 47**; nella formazione **C 72**; nella formazione permanente **DG 11**.

## Q

**Quarto voto**: **C 28**.

**Questioni** o problemi: trattati dai capitoli **C 111, 114, 117, 118**; dalla consulta generale **DG 76, 79**; a livello Provinciale e locale **C 107**; il parere dei locali sia tenuto in gran conto dai superiori e consiglio **DG 154**.

## R

**Rapporti**: tra religiosi **C 15**; con malati e ministri di confessione religiosa diversa **C 50**; con l'ordinario del luogo ed altri istituti **C 57**; economici **C 126**.

**Ratifica** del consiglio provinciale per le decisioni dei capitoli locali e della consulta per quelle dei capitoli provinciali **C 122**.

**Regno:** Predicato da Cristo **C 4**; suo compimento **C 5**; consacrati al servizio del R. nel mondo della salute **C 15, 26, 43**; a servizio del R. mediante i consigli evangelici **C 27, 30, 36**; vita religiosa come segno del R. di Dio **C 75**.

**Regolamento di formazione:** **C 72**; suoi contenuti **DG 37**; per i novizi **DG 41, 42**.

**Relazione:** Con Dio **C 61**; degli alunni con i coetanei e famiglia **C 77**; r. economica (vedi "economia e stato economico").

**Religione:** infermi o ministri di altre religioni **C 50**; scritti su materie di r. necessitano dell'approvazione del provinciale **C 110**.

**Religiosi** "Ministri degli infermi": (comunemente detti camilliani) r. e carisma **C 11**; professione dei voti con formula propria **C 29**; religiosi chierici e laici **C 43**; con pari dignità **C 90**; responsabilità per la vita dell'Ordine **C 111**; formazione permanente **C 87, DG 11**; promozione della pastorale della salute **DG 12, 29**; relazione tra religiosi **C 18, 19**; trasferimenti **DG 56, 57**:

**Requisiti:** per l'ammissione al noviziato **C 82**; per l'ammissione alla professione temporanea e perpetua **C 82, 83**; per essere eletto superiore generale **C 97**; per essere superiore provinciale **C 102**, per il delegato provinciale **C 103**.

**Responsabilità:** Comunitaria **C 20**; personale e povertà **C 36**; obbedienza responsabile **C 40**; degli alunni **C 73, 86**; nei capitoli **C 111**.

**Resurrezione di Cristo:** **C 5, 48, 65**.

**Retribuzione** per il servizio agli infermi **DG 20**; per il servizio prestato in ospedali non propri **DG 23**.

**Revisione di vita:** **C 65**.

**Riammissione:** **C 88**

**Riconciliazione:** con Dio **C 16** e con i fratelli **C 65**.

**Ricorso** alla sede apostolica: **C 129, 130**.

**Rinnovamento:** nel ministero **C 58**; rinnov. e aggiornamento da parte dei religiosi perpetui **C 87**; promuovere il continuo rinnov. dell'Ordine **C 114**; rinnovamento della Professione **DG 36/e**.

**Rinuncia** e vita consacrata **C 26**; ad elezione avvenuta **C 120**.

**Rischio** della vita nel servizio agli infermi **C 12, 28**.

**Ritiri spirituali C 66.**

**Riunioni della comunità C 19, 23.**

## S

**Sacerdoti: C 43, 90.**

**Sacra Scrittura:** (vedi "Parola di Dio")

**Salvezza:** anche le infermità e la morte ordinate alla S. **C 5**; cooperazione al disegno di salvezza **C 6, 48**; colloquio di s. con i malati **C 47**.

**Salute:** Promozione della salute **C 45**; i religiosi con salute malferma **C .59**.

**Santa Sede:** (vedi "Sede Apostolica")

**Santità** per gli infermi **C 47**; nella vita religiosa **C 67**.

**Schede:** per la nomina del Provinciale **C 102**; per la nomina dei consiglieri **DG 95**.

**Scritti** su religione e costumi **C 110..**

**Scrutatori:** nel capitolo, locale e provinciale **DG 114, 117**; al capitolo generale **DG 125, 130, 136**.

**Scuola** (nuova) di carità **C 9, 44**.

**Sede Apostolica:** (vedi "Ricorso").

**Segno:** la cura degli infermi s. di missione messianica **C 4**; con il servizio agli infermi siamo s. della comunione trinitaria **C 15**; con la professione dei consigli evangelici siamo s. della vita futura **C 26, 31**; segni dei tempi **C 39**.

**Segretariati generali:** (vedi "Consulta").

**Segretario capitolare:** la sua elezione nel capitolo locale **DG 114, DG 152** e provinciale **DG 117**; la sua elezione nel capitolo generale **DG 129**; casi particolari **DG 139, 147**; il segretario del capitolo generale straordinario è il consultore segretario generale **DG 148**.

**Segretario generale:** viene eletto dalla consulta tra gli stessi consultori **C 100**; i suoi compiti **DG 74**; funge da segretario capitolare nelle prime sessioni del capitolo generale **DG 126**.

**Segreto professionale DG 18.**

**Separazione dall'Ordine: C 88.**

**Sequela di Cristo: C 25, 38.**

**Serenità C 18.**

**Servizio:** agli infermi con rischio della vita **C 12, 26, 43, 45**; reciproco **C 14, 16, 17, 22**; e consigli evangelici **C 27, 31, 34**.

**Signori e padroni: C 28.**

**Società civile:** e comunità locale **C 21**; promozione della umanizzazione **C 55**.

**Sociologia: DG 11.**

**Sofferenti:** (vedi "infermo").

**Solidarietà** di Cristo con l'uomo **C 3**; con i poveri **C 36**; con i familiari degli infermi **C 53**.

**Sollecitudine:** per i malati **C 4**.

**Sostituto:** consultore **DG 78**; del provinciale al capitolo generale **DG 120**; del superiore locale **DG 144**.

**Speranza: C 12.**

**Spese:** ordinarie e straordinarie **DG 176**.

**Spirito Santo: C 6, 70.**

**Spiritualità** nostra **C 13**.

**Stato:** clericale o laicale **DG 47**; stato dell'Ordine **C 114**; delle case e della provincia **C 117, 118, DG 175, 180, 182**.

**Storia** dell'Ordine: **DG 73, 74**.

**Strutture:** (vedi "Umanizzazione").

**Studi:** piano di studi **C 76**; durante il noviziato **DG 42**; in preparazione al ministero **C 85**.

**Suffragi: DG 4.**

**Superiore:** mandato e servizio **C 22**; contribuisco alla crescita dei singoli e della comunità **C 23**; ha facoltà di ricevere la professione temporanea e la professione perpetua **DG 36**; può tenere presso di sé una somma

conveniente **DG 167**. I s. promuovono la comunione e collaborazione nell'Ordine **DG 66**; l'eventuale rimozione compete alla consulta generale **DG 62**; modo di agire nel concedere le dispense **DG 184, 185**; s. nominati nel corso del triennio **DG 63**; consegne allo scadere del mandato **DG 68**.

**Superiore generale:** presiede il governo dell'Ordine, deve avere almeno 12 anni di professione perpetua **C 97**. Eletto nel modo descritto nelle **DG 135, 136**; una volta che si elegge un nuovo superiore generale tutti gli uffici dell'Ordine rimangono vacanti **DG 141**; sotto la sua diretta giurisdizione la casa generalizia e le case dell'Ordine **C 98**; in suo aiuto i consultori generali **C 99**; in caso di incarico vacante subentra il vicario generale **C 101**; ha facoltà di trasferire i religiosi da una provincia all'altra **DG 56**; ha facoltà di chiamare i religiosi da qualsiasi provincia al servizio dell'Ordine **DG 57**; avvertenze durante la sua assenza **DG 80**; presiede con i consultori il capitolo generale straordinario **DG 148**; può presiedere i capitoli provinciali e i capitoli locali **DG 150**; non può ricoprire l'incarico di economo generale **DG 163**; può prelevare dalla cassa generalizia il necessario per il bene dell'Ordine **DG 172**; in materia disciplinare ha facoltà di dispensare **DG 184**; l'ex generale ha diritto di intervenire ai capitoli provinciali della provincia in cui risiede e ai capitoli generali, limitatamente al sessennio successivo al suo mandato **DG 58**.

**Superiore provinciale:** è un religioso con almeno sei anni di professione perpetua: potestà e giurisdizione **C 102**; per la nomina **DG 87**; in caso di esclusione del primo votato **DG 88**; il s.p. è nominato dal superiore generale con il consenso della consulta, durata del mandato **C 102**; dopo la nomina segue le formalità richieste **DG 61, C 109**; le missioni e le fondazioni sono rette da delegati provinciali: loro facoltà **C 103**; alle vice-province è preposto un "vicario provinciale" con almeno sei anni di professione perpetua **C 103**; compiti del s.p. **C. 104**; la visita pastorale alla provincia **C 105**; partecipa di diritto al capitolo provinciale **C 117**; approva insieme ai consiglieri prov. le decisioni del capitolo locale **C 122**; coordina la vita della comunità **DG 1**; promuove l'aggiornamento dei religiosi **DG 2**; ammette i candidati al noviziato **DG 36/c**, i novizi alla Professione temporanea e rinnovo **DG 36/e**; stabilisce il giorno d'inizio del noviziato **DG 40**; può dimettere un novizio non idoneo **DG 45**; se un religioso perpetuo chiede di accedere agli ordini sacri dà il consenso **DG 47**; può ricevere la professione dei suoi religiosi **DG 48**; ascolta i religiosi della casa prima di ammettere alla professione perpetua **DG 50**; stipula la convenzione con un altro p. qualora un religioso, per completare la formazione, viene inviato in un'altra provincia **DG 51**; il suo incarico non è compatibile con quello di economo provinciale **DG 163**; se nominato nel corso del triennio **DG 63**; rimane fino a quando il successore non prende possesso dell'incarico **DG 64**; cura che vengano osservati i decreti della s. Sede e dei superiori maggiori **DG 65**; una volta all'anno viene convocato dal generale insieme agli altri provinciali **DG 66**; a sua volta deve convocare i superiori locali della provincia **DG 66**; è custode degli atti, registri e cronaca della provincia **DG 67**; consegne allo scadere del mandato **DG 68**; può trasferire i religiosi da una casa all'altra della

provincia **DG 89**; informa la consulta dei problemi più importanti della provincia ed invia le relazioni annuali **DG 90**; comunica alla consulta e alle case della provincia la data e le circostanze della morte dei religiosi **DG 91**; facoltà straordinarie **DG 92**; assente o impedito, viene sostituito dal primo consigliere **DG 93**; se muore o lascia l'incarico **DG 94**; nomina, con il consenso del consiglio, i superiori e i consiglieri locali **DG 106**; il maestro dei novizi e dei religiosi in formazione **DG 36**; gli economi locali **DG 174**; stabilisce, udito il superiore, chi debba essere il primo consigliere locale **DG 10**; può rimuovere il maestro dei novizi e dei religiosi in formazione **DG 36**; e i consiglieri locali **DG 107**; può partecipare a un solo capitolo locale in preparazione al capitolo provinciale **DG 113**; nel capitolo generale presenta la relazione economica della sua provincia **DG 132**. Il s.p. e l'amministrazione dei beni materiali **DG 160, 162, 167, 171, 174, 175, 182**; facoltà di dispensare da qualche articolo della costituzione e disposizioni generali **DG 184, 185**; l'ex-provinciale che ha coperto l'incarico per un sessennio ha diritto di partecipare ai capitoli provinciali nella provincia da lui retta, purché vi risieda e fino al successivo capitolo generale **DG 59**.

**Superiore locale**: vocale, con almeno tre anni di professione perpetua **C 106**; partecipa al capitolo provinciale **C 117**; coordina la vita della comunità **DG 1**; è nominato per un triennio, condizioni per un eventuale triennio consecutivo **DG 104**; rimozione **DG 62**; può dimettere un novizio **DG 45**; presenta una relazione annuale circa la condotta dei religiosi in formazione **DC 49**; rimane nel suo ufficio fino a quando non gli subentra il successore **DG 64**; promuove l'aggiornamento culturale dei religiosi **DG 2**; trasmette e cura che vengano osservati i decreti della santa Sede e dei superiori maggiori **DG 65**; si incontra con il provinciale **DG 66**; è vigile custode degli atti, documenti e cronaca di casa **DG 67**; non assume impegni che lo trattengono troppo tempo fuori casa se assente ne fa le veci il primo consigliere o altro religioso da lui delegato **DG 105**; quando scade i consiglieri conservano il proprio incarico fino all'insediamento del nuovo superiore **DG 107**; durante la visita pastorale rimane sospesa la sua giurisdizione **DG 100**; può ricevere personalmente o tramite delegato la professione dei religiosi **DG 48**; nei capitoli locali è preside **DG 150**; lo convoca e ne determina le questioni da trattare **DG 151**; sottopone il bilancio preventivo annuale **DG 153**; il suo incarico, sebbene più opportunamente distinto, non è incompatibile con quello di economo locale **DG 163**; può tenere presso di sé una somma conveniente per le necessità correnti **DG 167**; firma con l'economista e i consiglieri il bilancio consultivo annuale **DG 177**.

## T

**Tempi**: necessità dei t. **C 10, 73**; segni dei t. **C 39**; t. utile per eventuale rinuncia ad elezione in capitolo **C 120**.

**Terminali:** malati **C 49**.

**Testimonianza:** di amore **C 1**; di povertà **C 35**; di carità ai malati di religione diversa e a non credenti **C 50**.

**Titoli:** di studio **C 76**; di credito depositati nella cassa comune **DG 168**.

**Trasferimento:** ad altra provincia **C 95**; di noviziato in altre case **C 96**; di alunni in altra provincia per motivi di formazione **DG 51**; di un religioso da una provincia all'altra **DG 56, 57**; di religiosi nell'ambito della provincia **DG 89**.

## U

**Uffici:** di economo (vedi "economy"); di superiore (vedi "superiore"); istituiti presso la curia generalizia **DG 81, 86**; *uffici vacanti*: del superiore generale **C 101**; dei consultori generali **DG 72**; del superiore provinciale **DG 94**; del superiore locale **DG 107**; tutti gli u. dell'Ordine rimangono vacanti ogni volta che si elegge un nuovo generale **DG 141**.

**Umanità** colloquio umano con i malati **C 47**; attenzione umana ai familiari **C 23**; virtù umane da sviluppare **C 73**.

**Umanizzazione:** degli ambienti socio-sanitari **C 55**.

**Unione:** sociale ed ecclesiale **C 15**; con i confratelli **C 18, 19, 62**; con Dio **C 26**; di province **C 96**.

**Uomo:** destinato all'unione con altre persone **C 15**; Cristo si donò agli uomini con amore perfetto **C 30**.

**Uscita:** (vedi "separazione dall'Ordine").

## V

**Vacanze** o ferie **DG 23**.

**Validità** delle decisioni dei capitoli locali e provinciali **C 122**; in materia di povertà **DG 46**.

**Valori:** **C 18**.

**Vangelo:** il Cristo predicava il V. **C 4**; aiutiamo i malati a trovare una risposta ai persistenti interrogativi della vita **C 47**; gli alunni devono imparare a vivere secondo il V. **C 74**.

**Vescovo diocesano:** (ordinario del luogo) **C 57**.

**Vicario generale:** il consultore eletto per primo **C 100**; assente il generale ne fa le veci, se rimane vacante l'ufficio di superiore generale governa l'Ordine **C 101**; partecipa di diritto al capitolo generale **C 112**; i suoi compiti come procuratore generale **DG 73**; nei capitoli generali è primo scrutatore di diritto fino quando non viene sostituito dai definitori **DG 125**.

**Vicario provinciale:** è a capo della vice provincia **C 103**; partecipa di diritto al capitolo provinciale **C 112**.

**Vice-provincia:** è retta dal vicario provinciale **C 103**; si possono erigere in vice-province quelle missioni e fondazioni che contano almeno trenta vocali **DG 60**; ha diritto di mandare al capitolo generale un delegato oltre il vicario Provinciale **DG 121**.

**Virtù:** teologali **C 15**; umane e alunni **C 73**; teologali e alunni **C 74**.

**Visita pastorale:** **C 105**.

**Vita:** religiosa camilliana **C 29, 75**; la costituzione e le disposizioni dell'Ordine **C 128**; vita di comunità **C 13, 17, 19, 20, 89, 91, DG 9**; vita consacrata **C 23, 67, 26**; rischio della vita nel servizio degli infermi **C 28, DG 17**; vita interiore e castità **C 32, 66**; stile di vita da poveri **C 34, 36**; progetto di v. e obbedienza **C 37, 38**; senso della v. **C 47**; revisione di v. **C 65**; rinnovamento della propria v. spirituale **C 87**.

**Vocale:** **C 106, 116, 117, 118, DG 112**.

**Vocazione:** la pastorale vocazionale **C 70, 71**; gli alunni sono invitati a conoscere la propria v. **C 72**; uno dei compiti del superiore provinciale **C 104**.

**Voce attiva e passiva:** per i religiosi trasferiti in un'altra provincia **DG 55, 56**; spetta ai religiosi con voti perpetui **C 90**.

**Volontà di Dio:** **C 39**.

**Voto:** Voto deliberativo o consultivo nel capitolo generale **C 115**, nel capitolo provinciale **C 117**, nel capitolo locale **C 118**, nel consiglio generale **DG 79**. il quarto voto **C 12, 28**; la professione dei voti **C 29**; l'osservanza dei voti **C 67, DG 34**; il rinnovamento dei voti nella festa dell'Immacolata **DG 32**.

# INDICE GENERALE

## COSTITUZIONE

Dalla prima Costituzione dell'Ordine, promulgata dal secondo capitolo generale (1599).....	4
Decreto di approvazione.....	5

## Parte Prima

ABBREVIAZIONI.....	6
IL CARISMA DELL'ORDINE.....	7

## Parte Seconda

### LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA

Cap. I. <i>La comunità</i> .....	10
Cap. II. <i>I consigli evangelici</i> .....	12
La castità.....	13
La povertà.....	13
L'obbedienza.....	14
Cap. III. <i>Il ministero</i> .....	15
Cap. IV. <i>La vita spirituale</i> .....	18

## Parte Terza

LA FORMAZIONE.....	20
Pastorale vocazionale.....	20
Orientamenti generali.....	20
Il noviziato.....	22
La formazione dopo il noviziato.....	23
La formazione permanente.....	23
Separazione, uscita dall'ordine e riammissione .....	23

## Parte Quarta

### LA STRUTTURA DELL'ORDINE

Cap. I. <i>Le persone e le parti dell'Ordine</i> .....	24
Cap. II. <i>I superiori</i> .....	25
Norme particolari.....	26
Cap. III. <i>I capitoli</i> .....	27

## Parte Quinta

I BENI MATERIALI.....	29
-----------------------	----

## Parte Sesta

L'OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE.....	30
-----------------------------------	----

## DISPOSIZIONI GENERALI

### LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA'

La comunità.....	31
I consigli generali.....	32
Il ministero.....	33
La vita spirituale.....	36

### LA FORMAZIONE

La formazione.....	37
--------------------	----

### LA STRUTTURA DELL'ORDINE

Cap. I. <i>Le persone e le parti dell'Ordine</i> .....	39
Cap. II. <i>I superiori</i> .....	40
I consultori generali.....	41
I consigli generali.....	42
Altri uffici della curia generale.....	43

I superiori provinciali.....	44
I consiglieri provinciali.....	45
La visita pastorale.....	46
I consiglieri locali.....	46
Cap. III. <i>I capitoli</i> .....	47
Il capitolo generale e la sua convocazione.....	47
I capitoli locali in preparazione al capitolo provinciale.....	48
I capitoli provinciali in preparazione al capitolo generale.....	49
La convocazione e lo svolgimento del capitolo generale.....	49
Casi che possono verificarsi tra la convocazione e conclusione del capitolo generale.....	52
Altri capitoli.....	52

## **I BENI MATERIALI**

Cap. I. <i>La proprietà dei beni</i> .....	54
Cap. II. <i>L'amministrazione dei beni in genere</i> .....	55
Cap. III. <i>L'amministrazione dei beni delle singole case</i> .....	56
Cap. IV. <i>L'amministrazione dei beni delle province</i> .....	57

## **LA COSTITUZIONE E LE DISPOSIZIONI**

La costituzione e le disposizioni .....	58
INDICE ANALITICO DELLA COSTITUZIONE E DELLE DISPOSIZIONI GENERALI....	59